



Home (Default.aspx) / Governance

Governance

Governance

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il presidente: TIZIANO MELANDRI

MELANDRI TIZIANO - **PRESIDENTE**

DAL RIO DONATELLA - **VICE PRESIDENTE**

GIOVACCHINI LEONARDO - **VICE PRESIDENTE**

CAVALLINA CARLO

FACCIANI FEDERICO

FOLLI STEFANO

MAZZONI ALBERTO

MELE FRANCESCO

PAOLINI MARCO

RODEGHIERO ALBERTO

SVEGLI COMPAGNONI ALESSANDRO

ZOLI MARCELLO

GUAGNELI ROSINDO – **Presidente Collegio Sindacale**

GASPERINI ROBERTO – **Sindaco effettivo**

TAMBA FILIPPO – **Sindaco effettivo**

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani informato sulle nuove offerte

* campo obbligatorio

Indirizzo email *

Vai!

Sede legale Bologna

- **Indirizzo:** Via dell'Industria 33 - 40138 Bologna (BO)
- **Telefono:** (+39) 0516012338
- **Email:** agrifidiuno.bologna@agrifidi.it (mailto:agrifidiuno.bologna@agrifidi.it)
- **PEC:** agrifidiuno@pec.agrifidi.it (mailto:agrifidiuno@pec.agrifidi.it)

Sede Amministrativa Ravenna

📍 **Indirizzo:** Viale Randi 43 - 48121 Ravenna (RA)

☎ **Telefono:** (+39) 0544271787

✉ **Email:** agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it (mailto:agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it)

Sede di Forlì Cesena e Rimini

📍 **Indirizzo:** Via Luciano Lama 231 - 47521 Cesena

☎ **Telefono:** (+39) 0547313033

✉ **Email:** agrifidiuno.cesena@agrifidi.it (mailto:agrifidiuno.cesena@agrifidi.it)

2015. AgrifidiUno Emilia Romagna Società Cooperativa. COD.FISC. 01287200396 - REA 482845 - Albo Soc. Coop. N. A100826 - Sezione a mutualità prevalente. PEC: agrifidiuno@pec.agrifidi.it (mailto:agrifidiuno@pec.agrifidi.it) | [Privacy](#) . Sito realizzato da Max Service (www.computermax.it). AR (ADMIN/AR_LogIn.aspx)

[FAQ's \(Faq.aspx\)](#) | [Sitemap \(SiteMap.aspx\)](#) | [Contatti \(Contatti.aspx\)](#)

Home (Default.aspx) / Statuto

Statuto

Statuto

Scarica lo statuto AgrifidiUno in formato PDF (click qui)

(/public/Immagini/statuto_agrifidiuno.pdf)

"AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa"

STATUTO (/public/Immagini/statuto_agrifidiuno.pdf)

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1.1 - Promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Camere di Commercio delle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dalle Confagricoltura di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dalle Confederazioni Italiane Agricoltori (CIA) di Bologna e Imola, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dalle Federazioni Coltivatori Diretti di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dalle Copagri di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, è costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata

"AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA
Società Cooperativa".

La sigla Agrifidi Uno Emilia Romagna potrà essere usata, sia legalmente che commercialmente, in luogo della denominazione legale scritta per esteso.

1.2 - La Cooperativa è un Confidi di primo grado, che svolge attività di garanzia fidi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito anche "D.L. 269/2003".

1.3 - La Cooperativa si propone di promuovere il miglioramento e

l'ammodernamento delle attività di servizio e produzione delle aziende agricole associate. La Cooperativa è basata sui principi di mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

1.4 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, compresa l'erogazione della garanzia e di agevolazioni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

1.5 - Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'art. 2514 C.C. e quelle recate dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello statuto, propria ed impropria, e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 2 - Sede legale e sede di direzione operativa e amministrativa

2.1 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

2.2 - La Cooperativa ha sede di direzione operativa e sede amministrativa, di seguito anche solo "sede amministrativa", nel Comune di Ravenna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 - La sede legale e quella amministrativa potranno essere trasferite in qualsiasi indirizzo dei rispettivi Comuni sopra indicati, con semplice decisione degli amministratori, che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento delle sedi legale e amministrativa in un Comune diverso da quelli rispettivamente indicati al precedente comma.

2.4 - Gli amministratori potranno inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali.

Art. 3 - Durata

3.1 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2 - La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies del Codice Civile.

Art. 4 - Oggetto

4.1 - La Cooperativa ha come oggetto, previa iscrizione nell'Elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.L.B. e possidenza dei requisiti, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003. In particolare, essa può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzie, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

Fra le operazioni di credito e di finanziamento garantibili dalla Cooperativa, vanno comprese anche quelle di leasing, factoring e ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite, in qualsiasi forma, disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività delle imprese associate.

4.2 - La Cooperativa, previa iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., potrà svolgere le attività riservate ai Confidi iscritti nel predetto Elenco speciale, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

4.3 - Potrà altresì svolgere l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle associate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizio per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

4.4 - La Cooperativa dovrà attenersi alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia.

4.5 - La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o costituendi.

4.6 - La Cooperativa può investire le proprie disponibilità liquide in Titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o di altri Enti territoriali locali, in operazioni di Pronti contro termine con Istituti bancari, in obbligazioni o altri strumenti finanziari comunque non collegati, neppure parzialmente, a rischio imprenditoriale; essa potrà costituire in garanzia tali investimenti per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 del presente Statuto.

Art. 5 - Operatività

5.1 - La Cooperativa svolge la propria attività a favore delle imprese socie e può, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di terzi non soci.

5.2 - L'ambito territoriale di operatività della Cooperativa è ripartito in aree territoriali, coincidenti con la Provincia di Bologna, la Provincia di Ravenna e, unitariamente, con le Province di Forlì-Cesena e Rimini.

La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

5.3 - Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia o altri servizi solo dalla data di efficacia del provvedimento di ammissione a socio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Le concessioni di garanzie e di contributi in c/interessi sono indipendenti dal numero delle quote versate da ciascun socio.

5.4 - Nel deliberare la concessione di garanzie si dovrà tener conto:

- a) della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- b) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria;
- c) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente, ove trattasi di impresa individuale, e/o dei soci della società richiedente, ove trattasi di impresa in forma societaria, e delle prospettive dell'impresa stessa, nonché delle qualità morali e personali, di serietà e di capacità imprenditoriale dei richiedenti;
- d) dei Fondi di garanzia e dei Fondi in c/interessi resi disponibili dagli Enti pubblici della propria area territoriale.

5.5 - La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più Istituti di credito e con altri Enti e società finanziarie per la concessione ai propri soci di crediti e finanziamenti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia.

L'importo complessivo delle garanzie prestate dalla Cooperativa, tenendo conto, sui finanziamenti garantiti in corso, dei debiti residui in linea capitale e delle intere rate risultate insolute, non può essere superiore a venti volte la somma delle seguenti voci contabili risultanti dall'ultimo bilancio approvato:

- a) Capitale sociale, Riserve e Fondi di garanzia costituenti Patrimonio sociale;
- b) Fondi del Passivo dello Stato Patrimoniale destinati al rischio per garanzie prestate ai soci. Ciò esclusivamente se tali fondi, alimentati con accantonamenti dalla stessa Cooperativa, oppure in base ad apposita destinazione stabilita dall'erogante o prevista da convenzione con esso stipulata, risultino costituiti da somme non diversamente utilizzabili, anche se ne sia prevista la restituzione al termine delle operazioni di finanziamento a garanzia delle quali essi sono stati creati.

Per i finanziamenti garantiti dai fondi del Passivo previsti alla lettera b), il rapporto di venti volte deve essere rispettato in maniera distinta ed autonoma rispetto ai finanziamenti garantiti dal Patrimonio sociale di cui alla lettera a).

Se la Cooperativa è assistita da garanzie sussidiarie per la parziale copertura del rischio, il suindicato rapporto dovrà essere determinato riducendo l'importo

complessivo delle garanzie prestate, dall'importo delle garanzie sussidiarie.

5.6 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza, consulenza o di garanzia, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie.

Inoltre, il socio che abbia ottenuto garanzie è tenuto al pagamento della commissione di garanzia nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

5.7 - A fronte della commissione di garanzia corrisposta, il socio consegue, quale ristoro, grazie alla garanzia prestata dal Confidi ed alle sue maggiori capacità contrattuali, sia la possibilità di ottenere finanziamenti, sia di ottenerli a condizioni migliori di quelle normalmente praticate dagli enti erogatori.

Il ristoro ottenibile dal socio, quale vantaggio mutualistico, a parziale rimborso del prezzo pagato per il servizio fidejussorio, è proporzionale all'utilizzo del servizio della Cooperativa; esso non si sostanzia in una erogazione diretta, bensì nella possibilità del socio di ottenere finanziamenti e di ottenerli con un risparmio in termini di interessi.

Art. 6 - Enti promotori e sostenitori

6.1 - La Regione Emilia-Romagna, le Camere di Commercio delle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, le Confagricoltura di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, le Confederazioni Italiane Agricoltori (CIA) di Bologna e Imola, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, le Federazioni Coltivatori Diretti di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, le Copagri di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena sono Enti promotori della Cooperativa.

6.2 - Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Cooperativa ai sensi dell'articolo seguente, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci, né fruiscono delle attività sociali.

6.3 - Sono Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, istituti ed aziende, che intervengono a sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui agli articoli 2 e 4.

6.4 - Per l'assunzione della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo, decide il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito nel regolamento generale.

6.5 - All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Cooperativa.

6.6 - Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto e designano i propri rappresentanti negli organi sociali così come stabilito negli articoli che seguono.

6.7 - La Cooperativa, al fine di garantire il principio della parità di trattamento tra i

soci, non potrà dar corso ad iniziative che possano generare sperequazioni tra gli Enti promotori di cui al punto 6.1.

In particolare il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con il parere favorevole dell'unanimità di tutti i suoi componenti l'adesione ad uno degli Enti promotori e/o strutture a questi collegate in forma diretta o indiretta.

Art. 7 - Soci

7.1 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 - Possono essere soci:

- le piccole e medie imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C. in qualsiasi forma costituite come definite dalla disciplina comunitaria;
- le altre imprese agricole di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I).

In ogni caso le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie.

7.3 - I titolari delle imprese di cui al comma precedente, possono essere ammessi a soci della Cooperativa, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, né siano fallite, e purché il loro titolare, se impresa individuale, o anche uno solo dei soci delle imprese costituite nella forma di società di persone, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero il Rappresentante legale delle imprese costituite nella forma di società di capitali, non sia interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.

7.4 - Per far parte della Cooperativa, le imprese di cui al presente articolo devono svolgere le loro attività produttive nel territorio delle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, entro il quale devono ricadere gli investimenti.

7.5 - Nel caso in cui la Cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., le imprese socie con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5%, per esercitare il diritto di voto, dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 108 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.

7.6 - I soci:

- sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della

Cooperativa;

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della Cooperativa;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

7.7 - A seguito di apposita delibera da parte dei competenti organi sociali, i soci dovranno contribuire alle spese di gestione e/o alla formazione del patrimonio della Cooperativa nei seguenti termini:

- versando la quota sociale nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- versando un contributo annuale per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno eventualmente stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- contribuendo alla copertura del rischio derivante dall'attività di garanzia mutualistica sulle base di apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione, attraverso:

- a) la sottoscrizione di quote multiple di capitale;
- b) l'erogazione di contributi a riserva o a fondo rischi;
- c) il versamento di un deposito cauzionale;
- d) la formazione del monte fideiussorio;

- partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti.

7.8 - Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla lettera d) che precede, può stabilire, con apposita delibera, che il socio che ottenga, tramite la Cooperativa, un finanziamento, debba assumere nei confronti della Cooperativa stessa, limitatamente alla durata del finanziamento ricevuto, l'obbligo a ripianare, in unione e pro quota con gli altri coobbligati e fino a concorrenza di un decimo del finanziamento ottenuto, con arrotondamento ai 250,00 euro superiori, gli esborsi che la Cooperativa dovesse effettuare in dipendenza di insolvenze garantite dalla stessa e che non trovassero capienza nei fondi rischi.

La validità della dichiarazione di assunzione di obbligazione cesserà con l'avvenuta estinzione dell'affidamento relativo. Per la dichiarazione di assunzione di obbligazione andrà seguita la formulazione che sarà indicata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

7.9 - Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - Procedura di ammissione

8.1 - I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente:

- i dati anagrafici, costituiti, oltre che dal codice fiscale, da cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, se impresa individuale, ovvero denominazione sociale e sede, se società;
- l'attività svolta e gli estremi di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- le generalità del legale rappresentante e della persona eventualmente delegata a rappresentare la società stessa nei rapporti con la Cooperativa;
- l'impegno ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione, se approvati, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne presa visione;
- l'ammontare delle quote, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, che si intende sottoscrivere;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.

8.2 - L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

8.3 - La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati. In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

8.5 - Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Quote

9.1 - Il valore nominale di ciascuna quota è di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che rappresenta il capitale minimo da sottoscrivere da ciascun socio che può, anche successivamente alla ammissione, procedere alla sottoscrizione di ulteriori quote, nei limiti consentiti dalla legge. Nessun socio può detenere più del 20 per cento del Capitale sociale.

Non vi sarà obbligo di adeguare le quote sottoscritte in precedenza per importi inferiori, ove non obbligatorio per legge.

9.2 - Le quote devono essere espresse in euro, sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

9.3 - Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla Cooperativa, è fatto divieto di cedere le proprie quote.

9.4 - Il creditore particolare del socio, finché dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo.

9.5 - Nel caso di cessione dell'azienda agricola, l'acquirente dovrà presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione con i criteri e le modalità previste dall'art. 7.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

10.1 - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci imprenditori individuali;
- per recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.
- previa apposita comunicazione del Consiglio di Amministrazione, effettuata al socio con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, per l'assenza espressa di volontà di voler mantenere la veste di socio superati i cinque anni dal suo ingresso nella Cooperativa, a condizione che non abbia mai usufruito in questo periodo dell'utilizzo dei servizi della Cooperativa.

10.2 - La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo di recesso a norma del presente Statuto.

10.3 - La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Art. 11 - Recesso del socio

11.1 - Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella Cooperativa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa.

11.2 - La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono

i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale competente.

11.3 - Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, che per il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione del socio

12.1 - L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento delle quote sottoscritte), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento) del Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla Cooperativa;
- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

12.2 - L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che ne deve dare comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, al socio escluso.

12.3 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.4 - L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Art. 13 - Morte del socio

13.1 - In caso di morte del socio gli eredi non hanno diritto alla liquidazione delle quote di capitale sottoscritte.

13.2 - Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2534 c.c., previa domanda di ammissione a socio formulata al Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dal decesso. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 14 - Liquidazione e pagamento della quota di capitale

14.1 - Al socio uscente non spetta alcuna liquidazione della quota di capitale sottoscritta.

14.2 - All'atto della perdita della qualità di socio, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13, l'importo della quota verrà assegnato a Riserva straordinaria indivisibile (art.16, lett. c).

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

15.1 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, risponde verso questa per il pagamento delle somme non versate, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si sono verificati.

15.2 - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle proprie quote di capitale.

Art. 16 - Patrimonio sociale

16.1 - Il Patrimonio netto della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale sociale;
- b) dalla Riserva legale;
- c) dalle Riserve straordinarie;
- d) dalle Riserve indivisibili;
- e) dalle Riserve formate con i sovrapprezzi versati;
- f) dai Fondi rischi indisponibili;
- g) dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa;
- h) dagli Utili di esercizio portati a nuovo;
- i) da ogni altra riserva costituita per obblighi o facoltà di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.

16.2 - Le riserve, i fondi e gli utili, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci, né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, salvo quelli costituiti con sovrapprezzi versati dai soci in sede di sottoscrizione del Capitale sociale.

16.3 - Il Patrimonio netto, comprensivo dei Fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di Confidi.

16.4 - La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

Art. 17 - Capitale sociale

17.1 - Il Capitale sociale della Cooperativa, che comunque non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di Confidi, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, anche di diverso ammontare.

17.2 - Parte del Capitale sociale può essere costituito attraverso la imputazione di Fondi rischi, altri fondi e Riserve patrimoniali, come previsto dalla normativa in materia di Confidi.

Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della società e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel Capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

17.3 - Le variazioni del Capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 18 - Perdite di esercizio

18.1 - Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della Cooperativa.

18.2 - Se in conseguenza di perdite il Patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci, devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo scioglimento della Cooperativa (art. 13, co. 15 del D.L. 269/2003).

18.3 - Se, per la perdita di oltre un terzo del Capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Cooperativa (art. 13, co. 16 del D.L. 269/2003).

18.4 - Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 19 - Utili di esercizio

19.1 - Qualunque sia l'ammontare della Riserva legale, deve essere ad essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.

19.2 - Non possono comunque essere distribuiti utili od avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

20.1 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

20.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale, gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

20.3 - Il bilancio:

- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo da quella, eventualmente, effettuata a favore di non soci;
- è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;
- è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per la trasmissione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.

20.4 - In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione del risultato di esercizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

20.5 - La Cooperativa deve versare il contributo previsto dai commi 22 e seguenti dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

20.6 - Il Consiglio di Amministrazione dovrà gestire il patrimonio ed i fondi rischi di provenienza e di competenza delle singole aree territoriali come definite all'art. 5, cercando di garantire l'autonoma gestione e la separazione contabile.

Art. 21 - Fondi rischi

21.1 - Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 2 e 4.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti, e alimentarli utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, oltreché dei soci, e le disponibilità proprie della Cooperativa.

21.2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti allo scopo sociale.

Art. 22 - Soci finanziatori e titoli di debito

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla Legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati, anche condizionandone il rendimento all'andamento economico della Cooperativa.

22.2 - Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2514, comma 1, lett. b) C.C., dell'art. 2541 C.C. e delle altre disposizioni di Legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati al comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

22.3 - Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

22.4 - La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori, solo se espressamente consentito dalle disposizioni di Legge in materia di Confidi.

Art. 23 - Organi della Cooperativa

23.1 - Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo (se nominato);
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 24 - Assemblea dei soci

24.1 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

24.2 - L'Assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

24.3 - L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- determina il compenso dei sindaci;
- determina la misura degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge, o ritenuto opportuno dalla stessa Assemblea;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

24.4 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

24.5 - L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea viene convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Pre-sidente più anziano di età, con apposito avviso che, in alternativa dovrà essere, a discrezione del Consiglio di Amministrazione:

- a) affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet e pubblicato su uno dei seguenti quotidiani a diffusione regionale: Il Resto del Carlino o La Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) spedito, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-va dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quella

prevista in questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.

24.6 - Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

24.7 - Gli amministratori devono convocare l'assemblea, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/50 (un cinquantesimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

24.8 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e diritto di voto, coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e sono in regola con il pagamento delle quote di cui all'art. 9. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

24.9 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi, che ne attestano la validità, devono essere conservati dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

24.10 - La delega deve indicare il nome del delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Gli Enti promotori e sostenitori possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

24.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente anziano di età. In caso di assenza di questi, l'assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente, oppure, infine, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci ed, occorrendo, due scrutatori scelti fra i soci.

24.12 - Le deliberazioni adottate dalle assemblee debbono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.

24.13 - Le votazioni hanno luogo peralzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Non è ammesso il voto segreto.

In deroga, per le nomine relative a cariche sociali, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza, che il voto sia segreto, fermo il diritto di ciascun socio che lo richieda, di far risultare dal verbale in maniera palese la sua votazione o la sua astensione.

24.14 - Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, sono adottate a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

24.15 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in aula.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 2% (due per cento) dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in aula.

24.16 - L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati in aula almeno il 3% (tre per cento) dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti o rappresentati in aula.

24.17 - L'Assemblea convocata per il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione, lo scioglimento anticipato e la natura di Cooperativa a mutualità prevalente, è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione con la presenza di 1/30 (un trentesimo) dei voti spettanti ai soci. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti presenti o rappresentati.

24.18 - Il capitale sociale di cui all'art. 17.2 non è computato nel calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'Assemblea e per le relative deliberazioni e non attribuisce ai soci alcun diritto patrimoniale o amministrativo.

Art. 25 - Assemblee separate

25.1 - Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

25.2 - Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle aree territoriali individuate ai sensi dell'articolo 5.2 del presente Statuto.

25.3 - Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

25.4 - Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, se presente, o dal consigliere delegato per l'area territoriale, o, in assenza di entrambi, dall'amministratore presente più anziano di età.

25.5 - Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.

25.6 - Le Assemblee separate:

- sono convocate con le stesse modalità e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale, eccetto per la nomina del/dei delegati, anche con lo stesso avviso di convocazione;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere tenute almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite in ordinaria quando siano presenti o rappresentati in aula almeno il 2% (due per cento) dei soci aventi diritto di voto, in straordinaria quando siano presenti o rappresentati in aula almeno il 3% (tre per cento) dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni straordinarie sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti o rappresentati in aula;
- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti, che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;
- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale, rispettivamente, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali, i delegati ed i relativi supplenti, saranno portatori, all'Assemblea generale, dei voti delle liste riportati in ciascuna Assemblea.

25.7 - I delegati dei soci ed i relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;

- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;

- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.

I delegati all'Assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto, secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

25.8 - I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate, hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

25.9 - Le Assemblee separate straordinarie potranno tenersi senza l'intervento notarile, ferma restando la necessità di verbalizzazione scritta delle stesse, da trascrivere in apposito libro ai sensi del precedente punto 25.5), per la documentazione delle decisioni assunte e dell'elezione dei delegati, da produrre al notaio in sede di assemblea generale, al fine di fornire riscontro documentale delle fasi precedenti alla definitiva formazione della volontà sociale.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione

26.1 - L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto, previa determinazione del loro numero da parte della Assemblea, da un minimo di 12 ad un massimo di 15 membri, di cui:

- un numero di 4 componenti per ciascuna delle tre aree territoriali, come definite ai sensi dell'art. 5.2, eletti dall'Assemblea tra le imprese agricole socie;

- un numero massimo di 3 componenti istituzionali, eventualmente designati, uno per ciascuna delle tre aree territoriali, come definite ai sensi dell'art. 5.2, di comune accordo, dalle rispettive pubbliche amministrazioni di Province, Camere di Commercio, Comuni e dalla Regione Emilia-Romagna.

26.2 - I consiglieri, da nominare tra i soci, dall'assemblea, sono eletti nell'ambito di liste di quattro nominativi, alle quali possono iscriversi tutti i soci.

I soci appartenenti a ciascuna area territoriale prevista ai sensi dell'art. 5.2, potranno presentare le liste per l'elezione dei candidati di competenza della medesima area.

Le liste dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 10 soci del territorio, non compresi nella lista, e dovranno essere presentate presso la sede legale della Cooperativa almeno 5 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.

La presentazione potrà avvenire di persona, a mezzo raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso in cui, per un'area territoriale, sia presentata una sola lista, verranno eletti tutti i nominativi della stessa. Nel caso in cui per un'area territoriale siano presentate più liste, dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, verranno eletti tre candidati, mentre dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero

di voti, sempreché la lista abbia ottenuto almeno il 20% del numero dei voti spettanti, verrà eletto il restante candidato.

Nel caso in cui le due liste più votate ottengano lo stesso numero di voti, a ciascuna di esse spetteranno due consiglieri.

I consiglieri sono eletti in base al numero d'ordine assegnato agli stessi nella lista.

Se nessuna lista di minoranza ottiene la percentuale minima del 20% prevista, tutti i consiglieri verranno attribuiti alla lista di maggioranza.

26.3 - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

26.4 - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno eventualmente come Vice Presidente Vicario.

26.5 - I membri nominati dagli enti rimangono in carica fino a revoca da parte dell'Ente che li ha nominati e comunque non oltre la scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

26.6 - Nel caso di nomina in occasione del rinnovo dell'intero Consiglio, essi entrano in carica dal giorno in cui l'Assemblea procede all'elezione dei consiglieri di sua competenza, mentre in caso di nomina in sostituzione di altro consigliere la decorrenza è immediata.

26.7 - Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti fra loro parenti od affini, fino al terzo grado incluso.

26.8 - Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile. Nel caso in cui la Cooperativa sia iscritta nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., dovranno essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.

26.9 - Gli amministratori devono astenersi dal votare deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o lo siano loro parenti od affini, fino al terzo grado incluso.

26.10 - Nel caso di votazione riguardante garanzie da prestarsi da parte della Cooperativa a favore dell'azienda alla quale partecipi un amministratore, questi dovrà allontanarsi dalla seduta per il tempo della discussione riguardante la richiesta presentata a nome dell'azienda stessa.

26.11 - L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione.

26.12 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori

eletti dall'Assemblea, gli altri componenti del Consiglio provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, recuperando i nominativi dei primi non eletti appartenenti alla lista in cui era iscritto l'amministratore dimissionario; in mancanza, o rinuncia, di tali nominativi, il Consiglio individuerà i nuovi amministratori tramite consultazione dei soci proponenti la lista in cui era iscritto l'amministratore dimissionario.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene a mancare uno degli amministratori designati dagli Enti pubblici, dovrà essere sostituito dall'Ente che ha provveduto a designarlo.

26.13 - Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare, entro e non oltre 15 giorni, l'Assemblea perché provveda al rinnovo delle cariche dell'intero Consiglio di Amministrazione.

26.14 - Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

26.15 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi e quando il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure uno dei Vice Presidenti, lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

26.16 - L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore, nel qual caso si dovrà garantire la presenza di almeno 2/3 degli amministratori e di un componente del Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve altresì essere spedito con le medesime modalità ai sindaci effettivi.

26.17 - Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

26.18 - Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano di età, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, oppure, infine, dal consigliere più anziano di età.

26.19 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

26.20 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

26.21 - Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano ricevere la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione; nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, per stilare l'apposito verbale.

26.22 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

26.23 - Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa, e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

26.24 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti.

26.25 - Per ogni area territoriale di cui all'art. 5.2 dello statuto, deve essere nominato un Consigliere delegato con specifica delega sul territorio in materia di concessione della garanzia mutualistica e con funzioni di coordinatore del Comitato territoriale.

26.26 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4, C.C., né i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, co. 1, C.C.).

Art. 27 - Comitato esecutivo

27.1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto almeno dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e sia assicurata la rappresentanza territoriale e la presenza proporzionale dei consiglieri espressi dalla lista di minoranza nel qual caso:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

- può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

- si assicura che il Comitato esecutivo gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla

Cooperativa.

27.2 - Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

27.3 - Le riunioni del Comitato esecutivo che potranno essere tenute anche per teleconferenza con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

27.4 - Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano, o dall'altro Vice Presidente, o, in mancanza, dal membro del Comitato più anziano di età.

27.5 - I membri del Comitato esecutivo restano in carica, salvo revoca, fino al termine del mandato o della durata del Consiglio che li ha eletti e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più di loro, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati i membri cessati.

I nuovi membri decadono insieme agli altri al termine del mandato.

27.6 - Al Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Cooperativa.

27.7 - Per la partecipazione alle riunioni non è ammessa delega.

27.8 - Delle deliberazioni del Comitato esecutivo verrà redatto verbale in apposito libro tenuto a norma di legge.

Art. 28 - Compensi

28.1 - L'eventuale compenso, anche sotto forma di gettone di presenza comprensivo delle spese di viaggio sostenute per le adunanze dei vari organi statutari, spettante al Presidente, ai Vice Presidenti ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato Esecutivo ed a quelli del Collegio Sindacale, è stabilito dall'Assemblea dei soci.

28.2 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora incaricati e previa presentazione alla cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute.

28.3 - I compensi per i componenti dei Comitati tecnici territoriali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Presidente

29.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

29.2 - Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano di età.

29.3 - Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

29.4 - La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati.

Art. 30 - Comitati tecnici territoriali

30.1 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per la gestione delle attività connesse all'erogazione della garanzia collettiva dei fidi.

30.2 - Per ogni area territoriale, come definita dall'art. 5 dello statuto, dovrà comunque essere nominato un Comitato territoriale competente per le pratiche relative ai soci rientranti in ciascuna area.

30.3 - La composizione, il funzionamento, la nomina e le funzioni dei Comitati sono stabiliti dal regolamento, che deve assicurare l'uniformità di comportamento organizzativo ed operativo delle aree territoriali di operatività come determinate dall'articolo 5.2.

30.4 - Possono essere delegate ai Comitati tecnici territoriali la verifica dei requisiti in ordine alle domande di ammissione a socio, con esclusione della delibera di ammissione, e le decisioni in merito alle richieste di garanzia e di contributi in conto interessi presentate dalle imprese socie per le operazioni di credito e finanziamento.

30.5 - I Comitati compiono tutti gli atti che sono loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Art. 31 - Direzione

31.1 - La direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

31.2 - La nomina eventuale del Direttore, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

31.3 - Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati tecnici territoriali, ha potere di proposta in materia di rilascio di garanzie, dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende al personale dipendente, allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi,

secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Cooperativa e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

Art. 32 - Collegio sindacale

32.1 - Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea.

Le candidature alla carica di sindaco devono pervenire presso la sede legale della Cooperativa almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile; Essi riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

32.2 - I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

32.3 - Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso in cui la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può demandare al Collegio sindacale il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile.

32.4 - Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.5 - Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 33 - Controllo contabile

33.1 - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

33.2 - L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla

società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

33.3 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 34 - Controllo dei soci

34.1 - A norma dell'art. 2422 C.C. i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

34.2 - Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

34.3 - I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 35 - Recapiti territoriali

35.1 - Per ciascuna area territoriale, come individuata all'art. 5.2, può essere istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un recapito territoriale.

35.2 - I recapiti territoriali sono deputati a:

- promuovere l'attività della cooperativa nella propria area;
- gestire i rapporti con i soci;
- acquisire ed istruire le domande di prestazione di garanzia.

Art. 36 - Liquidazione

36.1 - Nel caso di scioglimento o di liquidazione della Cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta Regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.

36.2 - In caso di liquidazione della Cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

36.3 - I liquidatori procederanno, in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla restituzione o alla eventuale destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.

36.4 - L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il valore nominale del Capitale sociale e le Riserve formate con i sovrapprezzi versati dai soci, dovrà essere devoluto ai sensi del comma 19 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 - Clausola compromissoria

37.1 - Qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società e/o gli Organi della stessa relativa al rapporto sociale, sarà risolta tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro per ogni parte, oltre ad un ulteriore arbitro, affinché il Collegio sia in numero dispari.

Alla nomina degli arbitri provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Ravenna.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti centri di interesse.

E' fatta salva la facoltà di optare in ogni caso e di comune accordo per la designazione di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, su richiesta congiunta delle parti interessate, da parte del Presidente del Tribunale di Bologna.

Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non espressamente richiamate, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia in via rituale secondo il diritto.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta composizione del Collegio.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Art. 38 - Foro competente

38.1 - Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientri tra quelle esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro di Bologna.

Art. 39 - Norme applicabili

39.1 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge, in materia di Confidi, società cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni.

39.2 - Il Confidi adotta il sistema di amministrazione e controllo, definito con il

termine "tradizionale", previsto dai paragrafi 2, 3 e 4, Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile.

39.3 - I regolamenti previsti dal presente statuto avranno lo stesso valore delle norme statutarie.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani informato sulle nuove offerte

* campo obbligatorio

Indirizzo email *

Vai!

Sede legale Bologna

- **Indirizzo:** Via dell'Industria 33 - 40138 Bologna (BO)
- **Telefono:** (+39) 0516012338
- **Email:** agrifidiuno.bologna@agrifidi.it (mailto:agrifidiuno.bologna@agrifidi.it)
- **PEC:** agrifidiuno@pec.agrifidi.it (mailto:agrifidiuno@pec.agrifidi.it)

Sede Amministrativa Ravenna

📍 **Indirizzo:** Viale Randi 43 - 48121 Ravenna (RA)

📞 **Telefono:** (+39) 0544271787

✉ **Email:** agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it (mailto:agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it)

Sede di Forlì Cesena e Rimini

📍 **Indirizzo:** Via Luciano Lama 231 - 47521 Cesena

☎ **Telefono:** (+39) 0547313033

✉ **Email:** agrifidiuno.cesena@agrifidi.it (mailto:agrifidiuno.cesena@agrifidi.it)

2015. AgrifidiUno Emilia Romagna Società Cooperativa. COD.FISC. 01287200396 - REA 482845 - Albo Soc. Coop. N. A100826 - Sezione a mutualità prevalente. PEC:

agrifidiuno@pec.agrifidi.it (mailto:agrifidiuno@pec.agrifidi.it) | [Privacy](#) . Sito realizzato da Max Service (www.computermax.it). AR (ADMIN/AR_LogIn.aspx)

[FAQ's \(Faq.aspx\)](#) | [Sitemap \(SiteMap.aspx\)](#) | [Contatti \(Contatti.aspx\)](#)



BI LAN CIO 2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alberto Rodeghiero	Presidente
Domenico Cappelli	Vice Presidente
Alessandro Svegli Compagnoni	Vice Presidente
Gianluca Amadori	Consigliere
Primo Bagioni	Consigliere
Carlo Cavallina	Consigliere
Leonardo Giovacchini	Consigliere
Enrico Giunchi	Consigliere
Dario Grandi	Consigliere
Rita Lolli	Consigliere
Alessandro Lualdi	Consigliere
Tiziano Melandri	Consigliere
Francesco Mele	Consigliere
Mattia Tampieri	Consigliere
Marcello Zoli	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Rosindo Guagneli	Presidente
Giuseppe Benini	Sindaco Effettivo
Filippo Tamba	Sindaco Effettivo

DIRETTORE

Lucia Alfano

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

- ✦ Federazione Banche di Credito Coop. E.R
- ✦ Unicredit Banca
- ✦ Cassa di Risparmio di Bologna – Intesa San Paolo
- ✦ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Intesa San Paolo
- ✦ Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- ✦ Banca Popolare di Ravenna
- ✦ Banca di Imola
- ✦ Cassa di Risparmio di Ravenna
- ✦ Banca di Bologna
- ✦ Cassa di Risparmio di Ferrara
- ✦ Cassa di Risparmio di Cento
- ✦ Cassa di Risparmio di Cesena
- ✦ Monte dei Paschi Di Siena
- ✦ Unipol Banca
- ✦ San Felice Banca Popolare
- ✦ Banco Popolare

ASSEMBLEE SEPARATE

RAVENNA	23 MAGGIO 2016
FORLÌ - CESENA - RIMINI	24 MAGGIO 2016
BOLOGNA	25 MAGGIO 2016

ASSEMBLEA GENERALE

BOLOGNA	30 MAGGIO 2016
---------	----------------

INDICE

Bilancio al 31/12/2015	p. 7
Nota Integrativa al 31/12/2015	p. 13
Relazione sulla Gestione	p. 33
Relazione del Collegio Sindacale	p. 41
Relazione della Società di Revisione	p. 47
Grafici	p. 51

AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA**Società Cooperativa**

Sede in Bologna, Via dell'Industria n.33

Registro Imprese di Bologna n.01287200396 - Codice Fiscale 0128720 0396 - Albo Società Cooperative n.A100826 - sezione a mutualità prevalente

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2015**STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015**

ATTIVO		31/12/2015	31/12/2014
10	CASSA E DISPONIBILITA'	780	740
20	CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI		
	- a vista	11.017.189	8.808.464
21	CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI INDISPONIBILI		
	- a vista	1.398.111	2.308.287
40	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	10	0
41	CREDITI PER INTERVENTI IN GARANZIA	5.410	11.959
50	OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO		
	a. di emittenti pubblici	0	0
	b. di enti creditizi	0	1.609.828
		0	1.609.828
90	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	- diritti di utilizzazione software	0	1.220
		0	1.220
100	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	- terreni e fabbricati	1.839.555	1.891.785
	- mobili e arredi	109.295	139.766
	- macchine d'ufficio	19.241	26.452
	- attrezzatura varia	2.178	2.504
		1.970.269	2.060.507
130	ALTRE ATTIVITA'	1.300.851	455.582
140	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	a. ratei attivi	78.212	77.791
	b. risconti attivi	5.600	4.907
		83.812	82.698
	TOTALE DELL'ATTIVO	15.776.431	15.339.284

			31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO				
20	DEBITI VERSO ENTI FINANZARI			
	- a vista		567	0
30	DEBITI VERSO LA CLIENTELA		204.265	276.567
50	ALTRE PASSIVITA'			
	- fondi in gestione di Enti pubblici		1.677.653	1.719.689
	- fondi in gestione Consorzio di Difesa		0	0
	- altri debiti		263.002	244.604
			1.940.655	1.964.294
60	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
	a.	ratei passivi	10.645	10.104
	b.	risconti passivi	134.192	0
			144.837	10.104
70	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		115.699	99.097
81	FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE			
	- fondo rischi su garanzie prestate		959.503	793.396
	- fondo rischi su contributi		210.056	210.056
			1.169.559	1.003.452
120	CAPITALE SOCIALE			
	- Capitale sociale sottoscritto dai soci		677.223	654.696
	- Capitale sociale proprio della società		1.463.375	1.463.375
	- Capitale sociale integrazione quote		54.118	54.118
			2.194.716	2.172.189
140	RISERVE			
	a.	riserva ordinaria	112.658	108.466
	b.	riserva straordinaria	148.728	142.755
	c.	riserva ex art.13 c.46 DL 269/03	428.611	418.829
	d.	riserva Legge 244/2007	3.740.217	3.740.217
	e.	riserva Legge 221/2012	4.646.007	4.646.007
			9.076.220	9.056.273
141	RISERVA "FONDI RISCHI INDISPONIBILI"			
	- fondo di garanzia costituito da Enti pubblici e vari		848.270	715.810
	- fondo di garanzia costituito dai soci		27.525	27.525
			875.795	743.336
170	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		54.118	13.974
	TOTALE DEL PASSIVO		15.776.431	15.339.284

GARANZIE E IMPEGNI				31/12/2015	31/12/2014
10		GARANZIE RILASCIATE			
		- Banche per fidejussioni rilasciate		36.348.444	34.617.546
		- Banche per fidejussioni deliberate ma da perfezionare		13.685.439	14.759.128
				50.033.883	49.376.674
11		GARANZIE RICEVUTE			
		- Soci per fidejussioni su pratiche erogate		17.058.354	18.009.751
		- Soci per fidejussioni su pratiche deliberate ma da erogare		6.797.035	7.124.762
		- Controgaranzie di Enti per il Fondo per lo sviluppo		204.459	84.501
				24.059.848	25.219.014

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 01/01/2015 - 31/12/2015

COSTI					
				2015	2014
10		INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		1	2
40		SPESE AMMINISTRATIVE			
	a.	spese per il personale:			
		- salari e stipendi		233.095	232.175
		- oneri sociali		72.297	72.497
		- trattamento di fine rapporto		16.993	16.670
		- altre spese		1.647	1.932
				324.033	323.274
	b.	altre spese amministrative		412.938	393.260
				736.971	716.533
50		RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI E MATERIALI		100.637	102.364
71		ACCANTONAMENTI AD ALTRE PASSIVITA'			
		- accant. Interessi attivi bancari al F.do contr.c/int.		8.667	5.319
90		RETTIFICHE DI VALORI SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI			
	b.	Accantonamenti per garanzie ed impegni			
		- accant.al F.do rischi per garanzie prestate		190.303	308.371
				190.303	308.371
91		ACCANTONAMENTI ALLA RISERVA FONDI RISCHI INDISPONIBILI			
		- accanton. interessi attivi su titoli e c/c indisponibili		2.228	2.050
				2.228	2.050
110		ONERI STRAORDINARI			
		- sopravvenienze passive		72.396	2.025
		- minusvalenze patrimoniali		0	765
		- imposte esercizi precedenti		0	1.879
				72.396	4.669
130		IMPOSTE SUL REDDITO		21.274	21.276
		TOTALE COSTI		1.132.477	1.160.584
140		UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		54.118	13.974
		TOTALE A PAREGGIO		1.186.595	1.174.558

RICAVI					
				2015	2014
10	INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
	- su titoli a reddito fisso			3.360	22.795
	- altri			174.725	231.652
				178.085	254.447
31	CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA			1.007.178	906.219
40	PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE			172	10.265
70	ALTRI PROVENTI				
	- proventi vari			1	1.253
80	PROVENTI STRAORDINARI				
	- sopravvenienze attive			1.158	2.373
	- plusvalenze			0	1
				1.158	2.374
	TOTALE RICAVI			1.186.595	1.174.558

AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Società Cooperativa

Sede in Bologna, Via dell'Industria n. 33

Registro Imprese di Bologna e Codice fiscale n. 0128720 0396 - Albo Società Cooperative n. A100826 – Sezione a mutualità prevalente

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015

Signori Soci,

il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, avendo la Cooperativa più di tremila soci e svolgendo l'attività in più Province, dovrà essere approvato, ai sensi dell'art. 2540 C.C., comma 2, dalle Assemblee separate di Ravenna, Bologna e Forlì-Cesena/Rimini, nonché dall'Assemblea generale, come previsto anche dall'art. 25 dello Statuto.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente Nota integrativa è parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è redatto conformemente al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva CEE n. 635/86 sui conti annuali e consolidati delle Banche e delle altre Istituzioni Finanziarie; questa normativa presenta aspetti difformi rispetto alla disciplina dettata per le società che svolgono attività industriale e/o commerciale (D.Lgs. 127/91).

Sono state seguite inoltre le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, con provvedimento datato 31/07/1992, recante le "Istruzioni per la redazione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari".

Il bilancio viene presentato secondo lo schema predisposto dalla Banca d'Italia ed adattato al fine di esprimere con maggiore chiarezza, nel rispetto del principio fondamentale, previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 87/1992, della prevalenza della sostanza sulla forma, la peculiarità della gestione dei Confidi sia a livello patrimoniale, che economico.

In particolare, non sono state utilizzate alcune voci previste dallo schema di bilancio in quanto incompatibili con la natura giuridica e con le norme statutarie dei Confidi; sono state invece aggiunte altre voci, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 87/1992, che rappresentano elementi caratteristici dell'attività dei confidi, contraddistinte dai numeri aventi come unità la cifra "1", anziché la cifra "0".

Non sono state indicate le voci dello schema non movimentate né nell'esercizio in corso, né in quello precedente.

Gli importi, parziali e totali, riportati nel Bilancio, ivi compresa la presente Nota integrativa, sono espressi in unità di Euro con arrotondamento matematico.

Si rappresenta che il D.Lgs. 18/08/2015 n. 136 ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 87/1992, con decorrenza, per la nostra Cooperativa, dal prossimo bilancio relativo all'anno 2016.

La presente Nota integrativa viene suddivisa nelle seguenti parti:

- A) Attività mutualistica, Disciplina fiscale e Criteri di Valutazione;
- B) Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
- C) Informazioni sul Conto Economico;
- D) Altre Informazioni.

A) ATTIVITÀ MUTUALISTICA, DISCIPLINA FISCALE E CRITERI DI VALUTAZIONE

A1. ATTIVITÀ MUTUALISTICA

L'attuale Statuto, approvato il 2 luglio 2010, prevede che la Cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna, a mutualità prevalente (art. 1), possa svolgere la propria attività di garanzia collettiva fidi prevalentemente a favore dei soci (art. 5) e contempla l'adozione dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 C.C. (art. 16.2 e art. 19).

Non è prevista la possibilità di offrire ai soci strumenti finanziari, con conseguente impossibilità, per gli stessi, di percepire una remunerazione a tale titolo.

La società è iscritta, dal 04/01/2005, all'Albo delle Società Cooperative, sezione "a mutualità prevalente", categoria n. 13 "Consorti e cooperative di garanzia collettiva fidi".

Tutti i requisiti previsti dagli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C. sono stati rispettati dalla Cooperativa, in quanto:

- 1) l'attività è stata svolta esclusivamente nei confronti dei soci (100%); i corrispettivi per le prestazioni di garanzia (voce 31 dei Ricavi), unica attività svolta contro corrispettivo, sono tutti relativi a prestazioni rese ai soci (art. 2513, n. 1).

Le altre voci di ricavo del Conto Economico sono, in sostanza, relative ad Interessi attivi;

2) nessuna riserva, fondo o utile è stato distribuito ai soci e non sono contemplati statutariamente strumenti finanziari.

Non è previsto alcun ristorno monetario a favore dei soci.

L'ultima verifica, effettuata nel periodo dicembre 2015/marzo 2016 dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui compete la vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, relativa al biennio di revisione 2015/2016, ha avuto esito positivo, come risulta dal relativo verbale, con il riconoscimento della prevalenza mutualistica della Cooperativa ed il rilascio del certificato/attestazione di revisione.

A2. DISCIPLINA FISCALE

La disciplina fiscale specifica dei Confidi è dettata dall'art. 13 della Legge 326 del 24 novembre 2003.

In particolare:

- il comma 46 prevede l'esclusione da IRES dell'eventuale avanzo di gestione accantonato nelle riserve e nei fondi costituenti il Patrimonio netto del Confidi, purché questi non siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del Capitale sociale.
Unica materia imponibile, per precisazione del Ministero delle Finanze, resta l'importo delle imposte indeducibili IRAP ed IMU;
- il comma 47 prevede la determinazione dell'IRAP con il metodo retributivo, secondo le modalità contenute nell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 446/1997;
- il comma 48 stabilisce che non si considera effettuata nell'esercizio di impresa l'attività di garanzia collettiva fidi; poiché la nostra Cooperativa svolge esclusivamente tale attività, essa non ha soggettività passiva IVA.

Si precisa che finora la Cooperativa ha sempre posseduto i requisiti mutualistici e fruito delle agevolazioni previste dall'art. 12 della Legge 904/1977, per gli accantonamenti a Riserva degli utili, trattandosi in ogni caso di Riserva del tutto indisponibile.

La Cooperativa, avendo proceduto, nei termini previsti, all'adeguamento dello Statuto in base al nuovo diritto societario, ha conservato, per il disposto dell'art. 223-duodecies, comma 7, delle disposizioni transitorie del Codice Civile, le agevolazioni fiscali precedenti.

Si rileva che non esistono beni iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale per i quali sia stata eseguita rivalutazione monetaria.

Si precisa infine che, poiché la Cooperativa non svolge alcuna attività soggetta ad IVA, gli importi di bilancio sono tutti IVA inclusa.

A3. CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni degli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 87/1992.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata in conformità ai principi di prudenza, di competenza temporale e continuità dell'attività e della uniforme applicazione dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente.

Laddove richiesto, è stato applicato il principio di rappresentazione in bilancio che privilegia la prevalenza della sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma giuridica della medesima.

Si è tenuto conto altresì dei rischi e delle perdite afferenti l'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Le eventuali deroghe a tali principi di carattere generale ed i loro effetti sul bilancio sono esposti, se presenti, nei successivi paragrafi.

Nella Nota Integrativa sono riportate, oltre alle informazioni richieste dal D.Lgs. n. 87/1992, ulteriori indicazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

A lato degli importi, espressi in unità di Euro con arrotondamento matematico sia di quelli relativi alle singole voci, che delle eventuali loro somme, riguardanti l'esercizio in corso, sono forniti gli importi relativi all'esercizio precedente, opportunamente adattati, ove necessario, al fine di garantire la comparabilità delle operazioni.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, si evidenzia quanto segue:

Cassa e disponibilità

Sono iscritte al valore nominale.

Crediti verso Enti creditizi (disponibili / indisponibili)

Sono relativi a depositi su c/c bancari, a Conti di deposito ed a Buoni di Risparmio, iscritti al valore nominale.

Crediti verso la clientela

Si riferiscono esclusivamente al credito, peraltro di modestissimo importo, verso un socio, per una nostra erogazione eccedente da recuperare su un prossimo contributo.

Crediti per interventi in garanzia

Sono relativi ai crediti verso soci per escussioni effettuate, per loro insolvenze, da parte degli Istituti di credito nei confronti di Agrifidi e sono esposti al netto di un apposito Fondo svalutazione crediti verso soci per azioni di rivalsa per garanzie prestate.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

La voce, costituita a tutto il 31/12/2014 da Certificati di deposito e Obbligazioni emesse da enti creditizi, classificati come "disponibili" (voce 50 dell'Attivo) in quanto non vincolati a garanzia, in parte immobilizzati ed in parte non immobilizzati, in base alla specifica decisione dell'organo amministrativo, risulta azzerata al 31/12/2015, essendo tutti i titoli giunti a scadenza nel corso dell'anno 2015 e rimborsati al loro valore nominale, corrispondente al costo d'acquisto.

La Cooperativa, peraltro, è tuttora in possesso di una Obbligazione del valore nominale di Euro 5.000, emessa dalla Cirio Holding Luxembourg, società in default, scaduta il 16/02/2004 e non rimborsata, che è stata a suo tempo contabilmente azzerata.

Relativamente alle informazioni richieste dall'articolo 23, comma 1, lettera g-ter) del D.Lgs. 87/92, si evidenzia che non vi sono Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore contabile superiore al loro fair value.

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali, esposte al netto dei fondi di ammortamento, sono costituite esclusivamente da *Diritti di utilizzazione software*, relativi a programmi applicativi, ammortizzati con il coefficiente del 50%.

Immobilizzazioni materiali

Sono state iscritte al costo d'acquisto, compresi gli oneri accessori, ed esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è calcolato in base alla stimata vita utile residua dei vari cespiti, applicando le seguenti aliquote di riferimento: Fabbricati 3%, Macchine d'ufficio elettroniche 20%, Mobili e arredi 12%, Attrezzatura varia 15%.

Gli acquisti effettuati nell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% di quella base, in considerazione della limitata partecipazione all'attività produttiva, mentre quelli riguardanti beni di esiguo valore (inferiore ai 500 Euro) sono stati ammortizzati integralmente.

Si precisa che, in merito ai tre fabbricati di proprietà della Cooperativa, costituiti dalle unità immobiliari adibite a uffici per le locali sedi amministrative, site rispettivamente a Cesena e Bologna, acquistate nel 2009, e Ravenna, acquistata nel 2010, si è provveduto a scorporare, per ciascuno di essi, in base al principio contabile Oic 16, la quota parte di valore riferibile all'area sottostante; sul valore attribuito ai terreni, ritenuti beni patrimoniali non soggetti a degrado e aventi vita utile illimitata, non viene stanziato alcun ammortamento.

Altre attività

Le Altre attività sono costituite dai crediti verso Enti per stanziamenti alla Cooperativa, in prevalenza per la gestione in c/interessi, deliberati ma non ancora erogati, crediti verso l'Erario e crediti diversi, iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati in base al criterio di competenza temporale.

Debiti verso Enti finanziari

Sono rappresentati dai depositi su c/c bancari (a vista), con saldo a debito a fine esercizio, iscritti al valore nominale.

Debiti verso la clientela

Si tratta dei debiti, esposti al valore nominale, costituiti principalmente dagli importi da liquidare a soci per abbattimento tassi, oltre che da commissioni di garanzia da restituire ad un socio per pagamento eccedente il dovuto.

Altre passività

Sono qui esposti, al loro valore nominale, gli importi relativi ai contributi in c/interessi assegnati in gestione alla Cooperativa da parte degli Enti pubblici, denominati "Fondi in gestione".

La voce comprende inoltre gli Altri debiti, iscritti al valore nominale, verso fornitori e verso Istituti di previdenza, debiti tributari e diversi, nonché il debito verso il Fondo interconsortile/interbancario di cui si dirà più avanti.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati in base al criterio di competenza temporale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E' costituito da quanto maturato a favore del personale dipendente a fine esercizio in base alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti; la consistenza è al netto di eventuali anticipazioni concesse, previste dalla Legge 297/82.

Fondo rischi per garanzie prestate

In tale voce sono compresi:

- il Fondo rischi su garanzie prestate generico della Cooperativa, che include gli accantonamenti relativi ai rischi sulle garanzie concesse, determinati, in base ad un apposito regolamento interno, considerando le singole posizioni delle rate scadute impagate, degli affidamenti in sofferenza e degli affidamenti revocati dalle banche, per complessivi Euro 792.307 di perdite presunte (in aumento rispetto all'esercizio precedente), nonché una percentuale forfettaria di rischio sulle garanzie residue in essere, prudenzialmente mantenuta nella misura dello 0,24% come negli ultimi esercizi (superiore rispetto a quella verificatasi nel 2015), per un importo totale accantonato di Euro 117.588, e così per un ammontare complessivo del Fondo di Euro 909.895;
- il Fondo rischi su garanzie prestate specifico della CCIAA di Ravenna, costituito nel 2014 per l'ammontare del finanziamento di Euro 53.315, della durata di 10 anni, assegnato alla nostra Cooperativa per far fronte ad insolvenze relative a garanzie rilasciate a favore di imprese con sede legale in Ravenna e Provincia, esposto al netto dell'utilizzo dell'esercizio per una escussione a titolo solutorio (Euro 8.810), incrementato delle capitalizzazioni degli interessi degli anni 2014 e 2015, e così per una consistenza complessiva a fine esercizio pari ad Euro 44.608;
- il Fondo rischi su garanzie prestate specifico del Consorzio delle Banche Popolari (Co.Ba.Po.), costituito nel 2015 per l'ammontare del contributo di Euro 5.000 assegnato alla nostra Cooperativa, in base ad apposito accordo di collaborazione, per far fronte ad insolvenze relative a garanzie prestate su finanziamenti concessi alle imprese socie di Agrifidi;
- il Fondo rischi su contributi, costituito per far fronte ad eventuali richieste di restituzione da parte di Enti pubblici di loro contributi erogati in passato, aventi natura incerta, non ancora impiegati e destinati a Fondo rischi indisponibili; esso potrà inoltre essere utilizzato per far fronte ad eventuali revoche o mancate erogazioni di contributi già previsti e contabilizzati (ove ne sia già stata deliberata l'attribuzione ai soci).

Costi e ricavi

Sono iscritti in Bilancio nel rispetto della competenza temporale.

Nel presente bilancio si è ritenuto di utilizzare, anche in vista dell'entrata in vigore, dal 01/01/2016, della nuova normativa prevista dal già citato D.Lgs. 136/2015, il principio di rigida competenza temporale per le "Commissioni per garanzie prestate", comprese alla voce n. 31 dei Ricavi, alla quale si rinvia per ulteriori precisazioni.

I contributi ricevuti dagli Enti in conto interessi per abbattimento tassi non vengono fatti transitare dal Conto Economico, ma sono imputati, a fronte delle delibere degli stessi Enti, direttamente negli appositi "Fondi in gestione", dai quali vengono stornati al momento del loro utilizzo.

La movimentazione completa di contributi imputati ai Fondi in gestione, intervenuta nell'esercizio, viene analiticamente esposta in apposito prospetto allegato sub "A" alla presente Nota integrativa.

B) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

20/21 – Crediti v/enti creditizi

I Crediti disponibili (voce 20), pari complessivamente ad Euro 11.017.189, tutti iscritti al valore nominale, sono relativi:

- per Euro 4.917.189 a depositi su c/c bancari a vista;
- per Euro 4.600.000 a due conti di deposito, dell'importo di Euro 1.500.000 ed Euro 3.100.000, entrambi della durata di 6 mesi, in scadenza rispettivamente il 24/04/16 ed il 30/04/16;
- per Euro 1.500.000 agli importi dei c/c bancari vincolati in Buoni di Risparmio biennali, sottoscritti nel 2014 e scaduti tutti il 21/03/2016.

L'importo di Euro 1.398.111 esposto alla voce 21 è relativo al saldo dei conti correnti bancari su cui confluiscono i contributi della Regione Emilia Romagna e di altri Enti pubblici, considerati indisponibili, in quanto vincolati a garanzia delle fidejussioni emesse e dei Fondi in gestione per contributi in c/interessi.

40 – Crediti verso la clientela

Si tratta di importo non significativo.

41 – Crediti per interventi in garanzia

Si riferiscono ai crediti verso soci per le garanzie prestate da Agrifidi a fronte dei finanziamenti erogati loro dalle banche, iscritti per l'importo delle escussioni effettuate dagli Istituti di credito nei confronti della nostra Cooperativa (Euro 93.424), al netto di un apposito **Fondo svalutazione crediti v/soci** contabile **per azioni di rivalsa** pari, al 31/12/2015, ad Euro 88.014. Tale Fondo risulta costituito dagli accantonamenti effettuati in esercizi precedenti (Euro 74.228), ridotti per l'utilizzo di Euro 449 relativo a perdite certe rilevate nell'anno e incrementati per la svalutazione di tre nuove posizioni revocate, per le quali la banca ha chiesto l'escussione nel 2015 (Euro 11.671), con corrispondente giroconto di medesimo importo dal Fondo rischi per garanzie

prestate (81 del Passivo), e per la variazione della percentuale di recuperabilità di alcune escussioni di esercizi precedenti (Euro 2.564).

Si attendono, in merito alla recuperabilità di tali crediti, gli esiti delle azioni intentate dagli Istituti di credito erogatori dei finanziamenti.

50 – Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (disponibili)

Si precisa che la voce 50, relativa ai titoli a reddito fisso, paria ad Euro 1.609.828 a tutto il 31/12/2014, risulta azzerata, essendo giunti a scadenza, e pertanto rimborsati nel corso dell'esercizio 2015, tutti i titoli in portafoglio, sia non immobilizzati (n. 2 Certificati di deposito BCC Romagna Occidentale), che immobilizzati (n. 2 Obbligazioni Emil Banca 1A 2010 TV).

Si rileva inoltre il contestuale azzeramento del Fondo svalutazione titoli, costituito in esercizi precedenti a fronte della contrazione delle quotazioni di mercato delle due Obbligazioni, essendo avvenuto il loro rimborso al loro valore nominale, corrispondente al costo d'acquisto, con iscrizione della ripresa di valore di complessivi Euro 172 alla voce 40 dei Ricavi "Profitti da operazioni finanziarie".

Si rappresentano di seguito le movimentazioni intervenute nel Fondo svalutazione titoli, nonché quelle relative alla voce 50.

	Consistenza al 31/12/14	Recup.sval. Titoli scaduti	Svalutazione (Accanton.)	Rivalutaz. (Utilizzo f.do)	Consistenza al 31/12/15
<i>Fondo svalutazione titoli</i>	172	-172	0	0	0
	172	-172	0	0	0

Variazioni dei titoli	Non immobilizzati	Immobilizzati	Totale
Rimanenze iniziali (costo acquisto, esclusa la svalutazione)	560.000	1.049.828	1.609.828
- Rimborsi / vendite	-560.000	-1.050.000	-1.610.000
+ Acquisti	0	0	0
+ Recupero svalut.titoli rimborsati/ Riprese di valore titoli in essere	0	172	172
- Svalutazioni	0	0	0
Rimanenze finali (Valore di bilancio al 31/12/2015)	0	0	0

I dati suesposti rappresentano valori contabili; si precisa che il controvalore dei rimborsi, è stato complessivamente pari ad Euro 1.610.000, di cui Euro 560.000 relativi a due Certificato di deposito (titoli non immobilizzati) rimborsati al valore nominale, corrispondente al costo d'acquisto, ed Euro 1.050.000 relativi a titoli obbligazionari (immobilizzati), parimenti rimborsati al valore nominale, con una rivalutazione di Euro 172.

Gli investimenti finanziari di cui si è detto, hanno generato, attraverso le operazioni di rimborso, il seguente risultato complessivo:

Utili/perdite su rimborsi titoli obbligazionari	0
Rettifiche di valore:	
– Recupero svalutazione titoli	172
– Accantonamento al fondo svalutazione titoli	0
= Profitti da operazioni finanziarie (voce 40 dei ricavi)	172

Oltre al risultato sopra esposto, gli investimenti finanziari hanno anche prodotto interessi attivi per complessivi Euro 3.360, compresi nella voce 10 dei Ricavi.

90 – Immobilizzazioni immateriali

I movimenti intervenuti sono desumibili dal seguente prospetto:

Immobilizz. Immateriali	Valore lordo al 31/12/14	Acquisti	Cessioni	Valore lordo al 31/12/15
<i>Diritti utilizzazione software</i>	61.843	0	0	61.843
TOTALE	61.843	0	0	61.843

Fondi amm. Immob. Immat.	Fondo amm. al 31/12/14	Ammortam.	Utilizzi	Fondo amm. al 31/12/15
<i>Diritti utilizzazione software</i>	60.623	1.220	0	61.843
TOTALE	60.623	1.220	0	61.843

Riepilogo	Costo	Fondo Ammortam.	Valore netto di bilancio
<i>Diritti di utilizzazione software</i>	61.843	-61.843	0
Voce 90 attivo – totale	61.843	-61.843	0

100 – Immobilizzazioni materiali

La consistenza e le variazioni dell'esercizio possono essere così sintetizzate:

Immobilizz. Materiali	Valore lordo al 31/12/14	Acquisti	Cessioni	Valore lordo al 31/12/15
<i>Terreni e fabbricati</i>				
<i>Terreni</i>	386.573	0	0	386.573
<i>Fabbricati</i>	1.741.003	0	0	1.741.003
<i>Mobili e arredi</i>	281.554	3.429	0	284.983
<i>Macchine ufficio elettroniche</i>	77.959	4.472	0	82.431
<i>Attrezzatura varia</i>	5.749	1.278	0	7.027
TOTALE	2.492.837	9.179	0	2.502.017

Fondi amm. Immob. Mater.	Fondo amm. al 31/12/14	Ammortam.	Utilizzi	Fondo amm. Al 31/12/15
<i>Terreni e fabbricati</i>				
<i>Terreni</i>	0	0	0	0
<i>Fabbricati</i>	235.790	52.230	0	288.020
<i>Mobili e Arredi</i>	141.788	33.900	0	175.688
<i>Macchine ufficio elettroniche</i>	51.508	11.682	0	63.190
<i>Attrezzatura varia</i>	3.245	1.604	0	4.849
TOTALE	432.331	99.417	0	531.748

Riepilogo	Costo	Fondo Ammortam.	Valore netto di Bilancio
<i>Terreni e fabbricati</i>	2.127.575	-288.020	1.839.555
<i>Mobili e arredi</i>	284.983	-175.688	109.295
<i>Macchine ufficio elettroniche</i>	82.431	-63.190	19.241
<i>Attrezzatura varia</i>	7.027	-4.849	2.178
VOCE 100 ATTIVO – TOTALE	2.502.017	-531.748	1.970.269

Le variazioni più rilevanti intervenute fra le Immobilizzazioni materiali sono relative:

- nella categoria *Mobili e Arredi*, all'acquisto di tende elettriche per finestre per Euro 3.429;
- nella categoria *Macchine ufficio elettroniche*, in particolare all'acquisto di sistemi telefonici fissi e cordless per complessivi Euro 2.061 e di un lettore di rilevazione presenze per le riunioni del costo di Euro 2.308;
- nella categoria *Attrezzatura varia*, all'acquisto di targhe per uffici e per totem per una spesa complessiva di Euro 1.278.

130 – Altre attività

Le altre attività sono costituite da:

• Crediti per contributi:	
- Verso comuni	122.790
- Verso camere di commercio, regione, provincia	1.118.889
• Crediti verso l'erario	58.869
• Anticipi diversi per servizi	201
• Note accredito da ricevere	21
• Crediti diversi	80
	PER UN TOTALE DI €
	1.300.851

Dettaglio crediti

L'ammontare dei crediti in essere, costituito dalle voci 20, 21, 40, 41 e 130 dell'Attivo, risulta così ripartito, in funzione delle fasce di vita residua, con la precisazione che l'importo dei Crediti per contributi, compresi nella voce 130, indicato in scadenza entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio è quello effettivamente incassato durante tale periodo:

<i>Natura / Scadenza</i>	<i>Fino a 3 mesi</i>	<i>Da 3 mesi a 1 anno</i>	<i>Da 1 anno a 5 anni</i>	<i>Oltre 5 anni</i>	<i>Durata indeterminata</i>	<i>Totali al 31/12/15</i>
20/21) Crediti verso Enti creditizi						
- a vista	7.815.300	4.600.000				12.415.300
40) Crediti verso la Clientela	10					10
41) Crediti per interventi in garanzia					5.410	5.410
130) Altre attività:						
- crediti per contributi	1.094.050	147.630				1.241.680
- crediti verso l'Erario	58.869					58.869
- anticipi diversi x servizi	201					201
- note accredito da ricevere	21					21
- crediti diversi	80					80
TOTALI	8.968.531	4.747.630	0	0	5.410	13.721.571

140 – Ratei e Risconti attivi

Ratei attivi

Sono relativi alle quote di competenza dell'anno in chiusura di Interessi attivi bancari per complessivi Euro 78.212, di cui Euro 8.440 su conti di deposito ed Euro 69.772 su buoni di risparmio.

Risconti attivi

Sono relativi a quote di costo di competenza dell'esercizio successivo a quello in chiusura, riguardanti Assicurazioni per Euro 1.949, Spese condominiali per Euro 2.840, Contributo di revisione biennale Euro 675, Consulenze diverse Euro 136.

PASSIVO**30 – Debiti verso la clientela**

Si tratta dei Debiti verso soci relativi a:

- abbattimento tassi		204.165
- commissioni di garanzia da restituire		100
TOTALE €		204.265

Dettaglio debiti

L'ammontare di tali debiti, è stato così ripartito, in funzione delle fasce di vita residua, con la precisazione che l'eventuale importo indicato in scadenza entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio è quello effettivamente corrisposto in tale periodo:

<i>Natura / Scadenza</i>	<i>Fino a 3 mesi</i>	<i>Da 3 mesi a 1 anno</i>	<i>Da 1 anno A 5 anni</i>	<i>Oltre 5 anni</i>	<i>Durata indeterminata</i>	<i>Totali al 31/12/15</i>
30) Debiti verso la clientela						
- abbattimento tassi	73.868	130.297	0	0	0	204.165
- commissioni di garanzia da restituire	0	100	0	0	0	100
TOTALI	73.868	130.397	0	0	0	204.265

50 – Altre passività

La voce accoglie:

- Fondi in gestione per contributi in c/interessi di Enti pubblici (v/ <u>Allegato "A"</u>)		1.677.653
- Altri debiti:		
* Debiti v/fornitori (per fatture ricevute e da ricevere)	89.103	
* altri debiti (v/Erario, Istituti di previdenza, dipendenti, amministratori, ecc.)	64.724	
* debito v/Fondo Interbancario di Garanzia art. 21, L. 153/75	109.174	
		263.002
TOTALE €		1.940.655

Il debito verso il Fondo Interbancario comprende, come previsto dal provvedimento di conversione in legge del D.L. 35/2005, il contributo dello 0,5 per mille dovuto ai Fondi interconsortili di garanzia per gli esercizi dal 2004 al 2015, calcolato sulle sole garanzie prestate nel corso di ciascun anno.

60 – Ratei e Risconti passiviRatei passivi

Sono costituiti dai ratei su Stipendi e Contributi per 14^a mensilità per complessivi Euro 10.645.

Risconti passivi

Rappresentano le quote delle Commissioni di garanzia da imputare a periodi successivi a quello chiuso al 31/12/2015, in quanto relative a finanziamenti di durata pluriennale.

70 – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La movimentazione del Fondo nell'esercizio è stata la seguente:

Denominazione	Saldo al 01/01/15	Utilizzi (Antic./Lic.)	Imp.Sost. Rivalut. Tfr	Accanton. Esercizio	Totale al 31/12/15
• Fondo TFR	99.097	0	-253	16.855	115.699

L'ammontare del Fondo al 31/12/15 rappresenta il debito relativo ai nove dipendenti in forza al Confidi a fine esercizio, di cui due a tempo determinato.

81 – Fondo rischi per garanzie prestate

Sono compresi in tale voce di bilancio:

- il Fondo rischi su garanzie prestate, pari ad Euro 959.503, comprensivo del Fondo generico della Cooperativa di Euro 909.895 e degli importi di Euro 44.608 relativo al Fondo rischi specifico della CCIAA di Ravenna, costituito nel 2014, e di Euro 5.000 relativo al Fondo rischi del Consorzio Banche Popolari (Co.Ba.Po.), di nuova costituzione;
- il Fondo rischi su contributi, pari ad Euro 210.056, già esaminato al Capitolo A3.

Il prospetto completo delle movimentazioni intervenute nell'esercizio è riportato nell'Allegato "B", mentre le modalità di determinazione e utilizzo sono state espone in precedenza al citato Capitolo A3.

120 – Capitale sociale

Il Capitale sociale comprende:

- Capitale di Euro 677.223 sottoscritto e interamente versato a fine esercizio dai n. 5.151 soci già ammessi ed iscritti a Libro soci, per le quote di seguito indicate, suddivise per valore nominale sottoscritto, arrotondato all'unità di Euro:

N. SOCI					
Attivi al 01/01/15	Receduti o esclusi	Nuovi	Totale al 31/12/15	V.N. Quote	TOTALE €
2.052	-28	0	2.024	52	104.526
756	-17	0	739	77	57.251
40	0	0	40	103	4.132
512	-2	0	510	105	53.550
12	0	0	12	129	1.549
3	0	0	3	155	465
1.721	-12	114	1.823	250	455.750
5.096	-59	114	5.151		677.223

- Capitale proprio della società, pari ad Euro 1.463.375, costituito per specifica imputazione del capitale sociale progressivo, come previsto dall'art. 1, comma 881 della Legge 296/2006;
- Capitale per integrazione all'importo della quota minima di Euro 250, prevista dall'art. 13 del D.L. 269/03, di complessivi Euro 54.118.

Le variazioni intervenute nell'esercizio nel Capitale sociale sono espone nell'Allegato "C".

140 – Riserve indivisibili

Anche le variazioni di queste Riserve sono espone nell'Allegato "C".

Si ricorda che il superamento del limite di Euro 4.000.000 complessivi previsto per l'insieme delle Riserve indivisibili, avvenuto nell'anno 2009, come rilevabile dal dato a Bilancio per tale esercizio, ha comportato l'obbligo (art. 15 della Legge 59/1992, modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 220/2002) della certificazione del bilancio da parte di una società di revisione.

141 – Riserva "Fondi rischi indisponibili"

Tale Riserva ha lo scopo, da un lato di costituire garanzia per gli Istituti di credito erogatori di prestiti ai soci, dall'altro di far fronte alle insolvenze dei soci garantiti dalla Cooperativa.

I Fondi di garanzia iscritti in questa voce si aggiungono a quelli, già esaminati alla voce Fondi rischi per garanzie prestate (81), che hanno peraltro natura di Fondo del Passivo e non di Riserva.

I movimenti intervenuti nell'esercizio nella Riserva "Fondi rischi indisponibili" sono riepilogati nell'Allegato "B".

Si espone di seguito il dettaglio relativo alla formazione del Fondo di garanzia costituito da Enti pubblici e vari, ammontante, al 31/12/2015, ad Euro 848.270 e si rappresenta che nell'esercizio non si è avuto nessun utilizzo di tale Fondo di garanzia, in quanto, a fronte delle perdite su garanzie di Euro 17.904, è stato utilizzato il Fondo rischi interno (voce 81).

	<i>Saldo Iniziale</i>	<i>Nuovi contributi</i>	<i>Capitalizz. Interessi</i>	<i>G/C da fondi gestione/deb</i>	<i>Saldo Finale</i>
Fondo garanzia costituito da Enti pubblici e vari					
<u>RAVENNA</u>					
Enti vari	1.084				1.084
Comune Riolo Terme	731				731
Comune Casola Valsenio	1.250				1.250
Comune brisighella	2.544				2.544
Comuni Bassa Romagna	44.970				44.970
Comuni Bassa Romagna	31.067				31.067
Comune Ravenna	26.184	0	262	0	26.446
Comune Castel Bolognese	3.500				3.500
Comune Solarolo	515				515
Comune Russi	3.409				3.409
Comune Cervia	1.337				1.337
Comune Faenza	13.236				13.236
CCIAA Ravenna	52.033	0	403	0	52.436
<u>BOLOGNA</u>					
Enti vari	110.294	0	0	0	110.294
<u>FORLÌ-CESENA/ RIMINI</u>					
Enti vari	112.943	1.330	0	20.000	134.274
CCIAA Forlì-Cesena	164.413	22.725	0	1.649	188.787
CCIAA Rimini	14.657	0	0	0	14.657
<u>AGRIDIFI UNO E.R.</u>					
REGIONE E.R.	131.643	84.609	1.481	0	217.733
	715.810	108.664	2.146	21.649	848.270

170 – Utile dell'esercizio

L'importo di Euro 54.118 rappresenta il risultato dell'attività complessiva dell'anno 2015.

CONTI D'ORDINE

10/11 – Garanzie

- Garanzie rilasciate: il loro importo rappresenta la quota parte della nostra garanzia sui finanziamenti erogati ai soci, calcolata sul loro residuo debito in linea capitale;
- Garanzie ricevute: sono costituite dalle fidejussioni ricevute dai soci, con apposita Dichiarazione d'obbligo, all'atto dell'ottenimento di finanziamenti con nostra garanzia.

Si riportano di seguito i dati relativi alle garanzie prestate da Agrifidi ed ai corrispondenti finanziamenti ottenuti dai soci

tramite la nostra Cooperativa, in essere alla data del 31/12/2015:

- garanzie di Agrifidi su pratiche erogate a propri soci: Euro 36.348.444,
- co-garanzie ricevute per fidejussioni personali dei soci, nella misura pari al 10% degli affidamenti: Euro 17.058.354,
- numero operazioni erogate nel 2015: 2.118,
- numero operazioni in essere a fine esercizio: 2.975,
- ammontare complessivo degli importi originali dei mutui erogati: Euro 170.583.540,
- debito residuo dei mutui erogati: Euro 152.731.936,
- percentuale media di garanzie prestate da Agrifidi su tale importo residuo: 23,8%,
- garanzie di Agrifidi su crediti in sofferenza o inesigibili: Euro 1.038.867, a fronte dei quali è stato costituito il Fondo rischi per garanzie prestate di Euro 909.895, con i criteri in precedenza esposti.

A tali importi, relativi alle pratiche erogate, si deve aggiungere l'impegno di Agrifidi per Euro 13.685.439 a garanzia di pratiche deliberate ma non perfezionate al 31/12/2015 e il corrispondente impegno dei soci per proprie fidejussioni, su tali pratiche, per l'importo complessivo di Euro 6.797.035.

Risulta infine iscritto, fra le garanzie ricevute, l'importo di Euro 204.459 relativo alle controgaranzie prestate dalla Camera di Commercio di Forlì–Cesena, in base ad apposita Convenzione per la gestione del "Fondo per lo Sviluppo" in vigore dal 2014, a favore di società iscritte al proprio Registro Imprese, in misura pari al 50% delle garanzie assunte dalla nostra Cooperativa sui finanziamenti loro erogati, di cui Euro 160.571 relativi al 2015 ed Euro 43.888 sui residui debiti dell'esercizio precedente.

Si espone, di seguito, il dettaglio delle garanzie rilasciate alle singole banche:

Istituto di Credito	Garanzia Agrifidi su debito residuo affidamenti in essere al 31/12/15	Fidejussioni 10%
Banca Popolare Emilia Romagna	4.356.713	2.213.249
Banca di Bologna	638.943	271.035
Banca di Imola	548.307	283.576
Banca Monte dei Paschi di Siena	356.659	175.333
Banca Popolare Valconca	5.371	5.500
Banco Popolare	466.693	221.396
Bcc Banca di Gradara	20.000	10.000
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna	3.380.039	1.517.216
Cassa di Risparmio di Bologna	1.216.045	639.342
Cassa di Risparmio di Cento	241.680	108.210
Cassa di Risparmio di Cesena	2.191.034	1.100.744
Cassa di Risparmio di Ferrara	58.254	33.325
Cassa di Risparmio di Ravenna	1.162.231	590.023
Federazione BCC Emilia Romagna	16.539.611	7.509.599
UGF Banca (Unipol Banca)	62.651	35.215
UNICREDIT	5.104.214	2.344.592
TOTALI	36.348.444	17.058.354
Pratiche deliberate, ma non perfezionate	13.685.439	
Totale garanzie al 31/12/2015	50.033.883	

Al fine di consentire l'opportuno controllo da parte degli Enti locali erogatori, si espongono, nella tabella che segue, i dati delle garanzie prestate da Agrifidi su finanziamenti erogati dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ad imprese delle diverse Province:

<u>Provincia</u>	Garanzie prestate Su finanziamenti erogati Dal 01/01/15 al 31/12/15		Finanziamenti garantiti Attivati dal 01/01/15 al 31/12/15	
	EURO		EURO	
Forlì-Cesena	EURO	4.805.246	EURO	19.665.837
Rimini	EURO	975.286	EURO	3.983.971
Ravenna	EURO	11.760.881	EURO	52.905.481
Bologna	EURO	8.579.370	EURO	38.533.280
TOTALE	EURO	26.120.782	EURO	115.088.569

Il Moltiplicatore per le prestazioni di garanzia

Il rapporto fra le garanzie prestate, al netto delle controgaranzie ricevute, ed il Patrimonio ed i Fondi rischi per garanzie, che costituisce il "moltiplicatore", il cui limite massimo è fissato dall'art. 5.5 dello Statuto in 20, risulta, per il 2015, pari a 2,14, in aumento rispetto agli anni precedenti (2,02 nel 2014, 1,58 nel 2013 e 1,75 nel 2012), a causa del notevole incremento, negli ultimi due esercizi, dell'importo delle pratiche da perfezionare per delibere assunte a fine anno, senza considerare le quali il moltiplicatore si ridurrebbe a 1,57.

C) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Di seguito si espongono gli elementi di rilievo del Conto Economico non sufficientemente dettagliati nella stesura di bilancio o non ancora trattati nella presente Nota integrativa.

COSTI

40 – Spese amministrative

Gli importi più significativi delle "Altre spese amministrative" – voce 40.b (diverse da quelle per il personale – voce 40.a, che risultano già dettagliate nel Conto Economico), pari complessivamente ad Euro 412.938, riguardano:

• Spese promozionali	€	48.800
• Compensi amministratori	€	47.579
• Canoni di manutenzione	€	38.427
• Compensi Collegio sindacale	€	31.138
• Rimborso spese chilometriche:	€	23.593
→ amministratori	€	14.501
→ sindaci	€	4.540
→ dipendenti	€	4.552
• Consulenze amministrative	€	20.464
• Spese per consulenze diverse	€	16.503
• Spese organizzazione assemblee	€	13.348
• Contributo 0,05% Fondo interconsortile	€	13.060
• Spese postali e telegrafiche	€	11.262
• Competenze società revisione per certificazione bilancio	€	10.748
• Spese di pubblicità	€	10.295
• Spese condominiali	€	9.778
• IMU	€	9.079

• Spese telefonia fissa e mobile	€	8.852
• Servizio di imbustamento e spedizione	€	8.692
• Cancelleria e stampati	€	8.198
• Contributi INPS su compensi amministratori CO.CO.CO.	€	7.573
• Spese pulizia uffici	€	7.439

50 – Rettifiche di valore su Immobilizzazioni immateriali e materiali

Si veda il commento alle voci 90 e 100 dell'Attivo, colonna "Ammortamento", ed il Capitolo "A3. Criteri di valutazione".

71 – Accantonamenti ad altre passività

L'importo di Euro 8.667 è relativo agli interessi (compresi nella voce 10 dei Ricavi – "Interessi attivi e proventi assimilati") maturati sui depositi vincolati costituiti con i contributi in c/interessi della Regione, che sono stati portati ad incremento del relativo Fondo regionale (voce 50 del Passivo – "Fondi in gestione di Enti pubblici").

90 – Rettifiche di valori su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Le perdite per insolvenze di soci, che non risultano iscritte nella presente voce 90 dei Costi (lett. a), in quanto per la loro copertura è stato utilizzato il Fondo rischi su garanzie prestate (voce 81 del Passivo – v/ Allegato "B"), ammontano a:

- Euro 17.904, di cui Euro 6.233 in via definitiva ed Euro 11.671 relativi a tre escussioni per le quali la banca ha provveduto ad avviare azione legale finalizzata al recupero del credito, girati a Crediti per interventi in garanzia (voce 41 dell'Attivo), con contemporaneo incremento del Fondo svalutazione crediti contabile;
- Euro 8.810 per una escussione a titolo solutorio relativa ad una posizione garantita dal Fondo specifico costituito con contributo della CCIAA di Ravenna.

Sono stati peraltro effettuati Accantonamenti al Fondo rischi, per complessivi Euro 190.303 (lett. b), per nostre garanzie prestate a fronte di posizioni per le quali le banche ci hanno comunicato l'insolvenza dei debitori, nostri soci, senza ancora procedere alla vera e propria escussione nei nostri confronti, al fine di adeguarne l'importo, dopo il suddetto utilizzo effettuato per Euro 17.904 e l'ulteriore rettifica di Euro 2.564 per il cambio di percentuale di recuperabilità di una escussione precedente, all'ammontare delle perdite previste per complessivi Euro 909.895, quali indicate al Capitolo A3 (voce "Fondo rischi per garanzie prestate"), comprensive anche della percentuale forfetaria dello 0,24%.

Si veda in proposito il succitato Allegato "B".

110 – Oneri straordinari

Sono costituiti esclusivamente da Sopravvenienze passive, per complessivi Euro 72.396, di cui Euro 71.481 riguardanti la rilevazione del risconto passivo per la quota di competenza, a tutto il 31/12/2014, delle commissioni di garanzia relative a finanziamenti erogati entro tale data, con durata pluriennale.

130 – Imposte sul reddito

Le imposte dell'esercizio, determinate in base a quanto indicato al Capitolo A2. Disciplina fiscale, sono costituite da IRAP per Euro 14.727 e da IRES per Euro 6.547.

RICAVI

10 – Interessi attivi e proventi assimilati

Gli Interessi attivi dell'esercizio sono così distinti:

- interessi su titoli a reddito fisso, per complessivi Euro 3.360,
- altri interessi, per complessivi Euro 174.723, relativi ad Interessi su crediti verso enti creditizi, imputati in parte (Euro 8.667), come già detto, con apposito accantonamento (voce 71 dei Costi), al Fondo contributi in c/interessi della Regione Emilia-Romagna.

31 – Corrispettivi delle prestazioni di garanzia

L'importo della voce 31, pari complessivamente ad Euro 1.007.178, è così composto:

- commissioni per garanzie prestate per Euro 121.139;
- diritti di segreteria per Euro 78.291;

– diritti di istruttoria per Euro 807.748.

La loro rilevazione è stata effettuata, a fine esercizio, su finanziamenti già erogati e non anche su quelli deliberati in attesa di erogazione da parte della banca.

Per quanto concerne le “Commissioni per garanzie prestate”, finora iscritte in bilancio in base ai finanziamenti erogati nell’anno, si è ritenuto di introdurre il principio che ne prevede la loro ripartizione in base alla durata della garanzia fidejussoria prestata a favore del socio.

Ciò ha comportato, come indicato in precedenza:

- l’iscrizione di un Risconto passivo a fine esercizio di Euro 134.192 per garanzie di competenza futura, con riduzione del ricavo in commento;
- l’iscrizione di una Sopravvenienza passiva di Euro 71.481, per garanzie su finanziamenti ancora in corso al 01/01/2015, con conseguente minor risultato d’esercizio di Euro 62.711.

40 – Profitti da operazioni finanziarie

Ammontano ad Euro 172, come risulta dal dettaglio indicato a commento della voce 50 dell’Attivo.

80 – Proventi straordinari

I Proventi straordinari, pari ad Euro 1.158, riguardano esclusivamente Sopravvenienze attive relative al conguaglio delle spese condominiali di competenza dell’anno 2014.

D) ALTRE INFORMAZIONI

- La Cooperativa si è avvalsa della collaborazione di tre dipendenti a tempo indeterminato per la sede di Ravenna, due per la sede di Bologna ed uno per la sede di Forlì-Cesena/Rimini, oltre a due dipendenti a tempo determinato per la sede di Bologna, tutti con la qualifica di “impiegati”; opera inoltre, per Agrifidi Uno Emilia Romagna, la Direttrice Sig.ra Lucia Alfano, con la qualifica di “quadro”.
- Per l’anno 2015 spetta agli amministratori un compenso complessivo pari ad Euro 47.579, oltre ai relativi contributi ed ai rimborsi spese, ed ai membri del Collegio sindacale un compenso complessivo di Euro 31.138, comprensivo della remunerazione per la funzione di revisione legale; si precisa inoltre che a favore dei revisori legali sono maturati, nell’esercizio in esame, corrispettivi diversi, relativi al rilascio del visto di conformità su dichiarazioni fiscali della Cooperativa per complessivi Euro 1.891.
- La società cooperativa è oggetto di certificazione di bilancio, ai sensi dell’art. 15 della Legge 59/1992, modificato dal D.Lgs. n. 220/2002, da parte della società Baker Tilly Revisa S.p.A.
- Agli amministratori, o a società da loro rappresentate, sono stati erogati, nel corso dell’anno 2015, i seguenti finanziamenti:

<i>Categoria finanziamento</i>		<i>Importo originario</i>	<i>Debito residuo</i>	<i>Garanzia cooperativa</i>
1. Conduzione	€	920.871	920.871	20%
2. Altro	€	175.000	174.104	30%
TOTALE	€	1.095.871	1.094.975	

- Non risultano effettuate operazioni con parti correlate di importo rilevante o concluse non a condizioni normali di mercato.
- Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo che ne possano modificare il risultato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alberto Rodeghiero)

Allegati



** FONDI IN GESTIONE PER CONTRIBUTI IN C/INTERESSI : MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2015**

voce 50 PASSIVO

RIEPILOGO

	Saldo iniziale	INCREMENTI						DECREMENTI					Saldo finale 31/12/2015
		per nuovi contributi	per g/c da F.do in c/int. (50)	per restituzioni da soci	per g/c da Debiti v/soci per contrib. non erogati	per capitalizzaz. interessi	per giroconti da F.di Rischi (141)	utilizzo (erogazioni a soci)	restituzione ad Ente	per g/c ad altri F.di in c/int. (50)	giroconti a Deb.v/soci per contrib. da distribuire	giroconti a Fondi Rischi (141)	
<i>Contributi di ENTI PUBBLICI</i>													
RAVENNA	579.922,95	188.871,55	-	-	-	-	-	127.851,22	-	-	131.127,25	-	509.816,03
BOLOGNA	70.581,22	12.214,27	-	-	359,86	-	-	54.885,02	50,85	-	-	-	28.219,48
FC-RN	7.113,98	92.168,09	1.511,56	195,13	538,25	-	-	3.143,72	195,13	1.511,56	73.886,25	20.513,98	2.276,37
AGRIFIDI UNO ER (Regione E.R.)	1.062.071,32	903.134,54	-	8.365,31	-	-	8.666,65	837.400,52	7.496,37	-	-	-	1.137.340,93
Totale complessivo voce 50 PASSIVO	1.719.689,47	1.196.388,45	1.511,56	8.560,44	898,11	8.666,65	-	1.023.280,48	7.742,35	1.511,56	205.013,50	20.513,98	1.677.652,81

AGRFIDI UNO E.R.

Allegato "B"

**** FONDI RISCHI PER GARANZIE PRESTATE : MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2015****

voce 81 PASSIVO

RIEPILOGO

	Saldo iniziale	INCREMENTI				DECREMENTI					Saldo finale 31/12/2015
		per nuovi accanton.	per g/c da F.do svalut.cred (41)	per g/c da F.do rischi x garanzie	per capitalizz. interessi	giroconti a F.do sval. crediti (41)	restituzione a Ente	giroconti a Fdo di Garanzia (141)	utilizzo x escuss. perdite definitive		
F.do rischi su garanzie prestate	740.060,20	190.302,76				14.234,71			6.233,31		909.894,94
F.do rischi su garanzie prestate CCIAA Ravenna 2014	53.335,33				82,59				8.810,23		44.607,69
Fondo rischi su garanzie prestate COBAPO 2015	0,00	5.000,00									5.000,00
Fondo rischi su contributi	210.056,38										210.056,38
Totale complessivo - voce 81 PASSIVO	1.003.451,91	195.302,76	0,00	0,00	82,59	14.234,71	0,00	0,00	15.043,54	0,00	1.169.559,01

**** RISERVA "FONDI RISCHI INDISPONIBILI": MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2015****

voce 141 PASSIVO

RIEPILOGO

FONDO DI GARANZIA	Saldo iniziale	INCREMENTI				DECREMENTI				Saldo finale 31/12/2015
		per nuovi contributi	per g/c da Deb.v/Ente per rest.contrib	per g/c da F.di in c/inter. (50)	per capitalizz. interessi	utilizzo per interventi in garanzia	restituzione a Ente	giroconti a Riserva L. 244/2007	per g/c a F.di in c/inter. (50)	
Fondi Enti vari	419.754,10	1.330,12	0,00	20.000,00	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	441.749,47
Fondo Regione E.R.	131.643,07	84.609,13	0,00	0,00	1.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	217.732,81
Fondo CCIAA Forli-Cesena	164.412,95	22.725,38	1.135,18	513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.787,49
Totale Fondi Enti pubblici	715.810,12	108.664,63	1.135,18	20.513,98	2.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	848.269,77
F.do di garanzia costituito dai soci	27.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.525,46
Totale complessivo - voce 141 PASSIVO	743.335,58	108.664,63	1.135,18	20.513,98	2.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	875.795,23

AGRIFIDI UNO E.R.						Allegato "C"
		Bilancio 31/12/2015				
120	CAPITALE SOCIALE					
		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Note	Saldo 31-12-15
RAVENNA						
	Capitale sociale sottoscritto dai soci	214.551,51	8.500,00		1 2	
				1.544,44		
				-		221.507,07
		214.551,51	8.500,00	1.544,44		221.507,07
BOLOGNA						
	Capitale sociale sottoscritto dai soci	284.935,23	9.250,00		1 2	
				3.566,99		
						290.618,24
	Capitale sociale proprio della società - art.1, c.881 L.296/03	263.375,00				263.375,00
		548.310,23	9.250,00	3.566,99		553.993,24
FORLI' CESENA/RIMINI						
	Capitale sociale sottoscritto dai soci	155.208,80	10.750,00		1 2	
				861,55		
						165.097,25
	Capitale sociale proprio della società - art.1, c.881 L.296/03	1.200.000,00				1.200.000,00
	Capitale sociale-integrazione ex art 13,c.12 DL 269/2003	54.118,30				54.118,30
		1.409.327,10	10.750,00	861,55		1.419.215,55
	TOTALE CAPITALE SOCIALE	2.172.188,84	28.500,00	5.972,98		2.194.715,86
NOTE						
1	Gli incrementi sono costituiti dagli importi sottoscritti dai nuovi soci (n. 114 per Euro 250,00)					
2	Quote dei soci receduti portate a Riserva straordinaria					
140	RISERVE INDIVISIBILI					
		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Note	Saldo 31-12-15
RAVENNA						
	Riserva ordinaria	58.597,03				58.597,03
	Riserva straordinaria per quote soci receduti	28.867,86	1.544,44		1	30.412,30
	Riserva straordin. ex art.13, c.46 DL.269/03-utili dal 2003	93.168,77				93.168,77
	Riserva art. 1 c. 134, L.244/07	2.402.438,25				2.402.438,25
		2.583.071,91	1.544,44			2.584.616,35
BOLOGNA						
	Riserva straordinaria	45.451,66				45.451,66
	Riserva straord. da Fdo consort soci receduti	9.142,04				9.142,04
	Riserva straordinaria per quote soci receduti	29.694,56	3.566,99		1	33.261,55
	Riserva straordin. ex art.13, c.46 DL.269/03-utili dal 2003	208.048,80				208.048,80
	Riserva CCIAA art.1, c.134,L.244/07	241.220,46				241.220,46
	Riserva Regione E.R. art.1, c.134,L.244/07	1.096.558,28				1.096.558,28
		1.630.115,80	3.566,99	-		1.633.682,79
FORLI' CESENA/RIMINI						
	Riserva straordinaria	5.012,79				5.012,79
	Riserva straord. da Fdo consort soci receduti	6.249,65				6.249,65
	Riserva straordinaria per quote soci receduti	18.336,10	861,55		1	19.197,65
	Riserva straord. ex art.13 c.46 DL.269/03-utili dal 2003	1.251,89				1.251,89
		30.850,43	861,55	-		31.711,98
AGRIFIDI UNO						
	Riserva ordinaria	49.868,50	4.192,09		2	54.060,59
	Riserva straordinaria art.13 c.46 DL 269/03	116.359,84	9.781,57		2	126.141,41
	Riserva L.221/2012	4.646.006,73				4.646.006,73
		4.812.235,07	13.973,66	-		4.826.208,73
	TOTALE RISERVE INDIVISIBILI	9.056.273,21	19.946,64	-		9.076.219,85
NOTE						
1	Incrementi costituiti da destinazione delle quote dei soci receduti					
2	Destinazione dell'utile di esercizio 2014					

AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Società Cooperativa

Sede in Bologna, Via dell'Industria n. 33

Registro Imprese di Bologna n. 01287200396 - Codice fiscale 01287200396

Repertorio economico amministrativo di Bologna n. 482845 - Albo Società Cooperativa n.A100826 - sezione a mutualità prevalente

Iscrizione U.I.C. N.29237 (ex. Art.155 COMMA 4 TUB)

Relazione sulla gestione

Signori soci,

con questo Bilancio si chiude il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed il secondo da quando nel 2010 ha cominciato ad operare Agrifidi Uno a seguito della fusione tra i tre confidi precedenti.

Sono stati sei anni difficilissimi per tutti, che sono coincisi con la crisi economica peggiore degli ultimi 80 anni, e cominciata nel 2008.

La crisi ha colpito tutti, ed inevitabilmente anche il mondo dei confidi che, come risaputo, operano nel settore finanziario rilasciando garanzie alle imprese associate che hanno e avevano la necessità di accedere al credito in anni in cui tutti hanno imparato a conoscere termini bancari fino a poco tempo fa sconosciuti ai più, come rating e credit crunch, parole che al di là del significato letterale, si sono tradotti in grandi difficoltà nell'accedere al credito da parte di molte imprese, vista l'esponentiale crescita delle sofferenze registrate dal sistema Bancario, il che ha fatto sì che le banche abbiano adottato criteri molto più selettivi per concedere i finanziamenti alle imprese.

In questo contesto molti confidi hanno visto diminuire drasticamente il patrimonio finanziario, necessario a rilasciare le garanzie alle banche a causa dell'incremento delle insolvenze pagate per conto dei propri soci, cosa che si è tradotta in una graduale e sostanziale riduzione dell'operatività per molti confidi.

In queste poche righe, sicuramente non esaustive, ho voluto sintetizzare il contesto in cui si è operato, perché come Agrifidi Uno, contrariamente a quanto successo a tanti confidi della regione e d'Italia, siamo riusciti a sostenere la quasi totalità delle imprese associate che hanno richiesto le nostre garanzie per poter ottenere i finanziamenti bancari necessari alla propria attività, anzi in controtendenza al sistema confidi, abbiamo incrementato l'operatività annuale, come esplicitato in uno dei grafici allegati al presente bilancio.

Dalla comparazione dei dati riportati nel grafico, si evince chiaramente come, rispetto alla sommatoria dei finanziamenti garantiti prima della fusione dai i tre confidi che hanno dato vita ad Agrifidi Uno, questi siano quasi raddoppiati, ed il risultato ritengo non possa ritenersi una mera casualità.

Dico questo perché i non addetti ai lavori, leggendo sommariamente questo bilancio e quelli dei cinque anni precedenti, potrebbero sottovalutare quanto è stato fatto, dando per scontato che AGRIFIDI UNO abbia fatto esclusivamente quello che doveva fare un confido, ovvero rilasciare garanzie a favore delle aziende associate, non percependo fino in fondo quanto lavoro ci sia stato dietro a questi risultati da parte di tutta la struttura e del consiglio di Amministrazione.

Ma veniamo all'analisi di quanto avvenuto nel 2015 che, come purtroppo avvenuto negli ultimi 8 anni, non ha visto gli sperati segni di ripresa dell'economia, almeno in agricoltura, ed anche il settore agricolo ha annoverato l'ennesima annata negativa per la maggior parte dei comparti produttivi.

Come se i problemi derivanti dalle variabili meteorologiche insiti del settore agricolo non bastassero, altri fattori hanno inciso negativamente sui redditi delle imprese agricole, vedi le varie crisi di mercato derivanti dalla concorrenza internazionale lasciata al presunto "libero mercato", che negli ultimi anni hanno messo in grande difficoltà le aziende nazionali dedite alla frutticoltura, alla produzione del latte, delle patate, quelle cerealicole e bieticole, anche le politiche internazionali hanno inciso ancora negativamente sui risultati economici di molte imprese.

Come noto, per il secondo anno consecutivo, a seguito di eventi avvenuti in Paesi apparentemente lontani, la Comunità Europea e non solo, ha deciso di adottare l'embargo economico verso la Russia, che a sua volta per ritorsione ha chiuso le frontiere per tutte le produzioni agroalimentari e non, provenienti dagli stati aderenti alla Comunità Europea stessa.

Questi fattori avevano già messo in gravi difficoltà nel 2014 le aziende frutticole specializzate in particolare nella peschicoltura delle aree romagnole, tanto che come Agrifidi Uno, nell'ottobre 2014 avevamo attivato un prodotto finanziario, concordato tempestivamente con le banche convenzionate, che potesse mettere in condizione di diluire nel tempo i costi di produzione di quell'anno, al fine di non mettere in crisi di liquidità le aziende specializzate in particolare nella frutticoltura, che come noto

devono anticipare grandi costi di produzione prima di arrivare ai raccolti, oltre a dover attendere molti mesi prima di incassare i frutti del proprio lavoro.

A distanza di un anno, crediamo di poter affermare che se non avessimo attivato questo prodotto finanziario, molte aziende probabilmente avrebbero avuto gravi difficoltà finanziarie ad affrontare l'annata agraria successiva, e avrebbero innescato problematiche molto serie nei rapporti con i propri fornitori e con le banche, le quali assegnano a tutte le imprese un rating, e se questo fosse stato negativo, anche a causa di ritardi nel pagamento di rate finanziamenti in scadenza, in automatico avrebbero fatto scattare meccanismi di aggravio dei costi bancari, fino ad arrivare alla non disponibilità a rispondere positivamente alle nuove richieste di finanziamenti.

Come ricordato nella relazione dello scorso anno, l'iniziativa ha avuto a nostro avviso anche il merito di evitare che le aziende in difficoltà per i motivi summenzionati, non trovando soluzioni legali, si rivolgessero a soggetti legati alla malavita organizzata in possesso di molta liquidità di provenienza dubbia, che mai come in questi momenti possono approfittare della debolezza economica delle imprese, non solo agricole, per poi subentrare nella gestione delle stesse, come denunciato anche dalla stampa e dalla politica.

Al riguardo permettetemi di ribadire un concetto, affinché la cosa non sia ritenuta ovvia o scontata, ovvero della consapevolezza da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione che l'iniziativa su menzionata fosse sì più rischiosa rispetto all'attività svolta normalmente da Agrifidi Uno, ma abbiamo ritenuto fosse nostro dovere correre qualche rischio in più per il bene di tutte le imprese che ne avessero avuto la necessità.

Per tale motivo, come fatto l'anno scorso, anche grazie agli ottimi risultati conseguiti nel corso del 2015, che potrete verificare dai dati di bilancio che vi illustreremo, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di effettuare accantonamenti prudenziali al F.do "interno" per rischi per garanzie prestate, come di seguito specificato, fattore questo che viene normalmente molto apprezzato dalle banche che leggono i bilanci di un Confidi, e ci permette di trasferire il valore del rating che ci viene assegnato a tutte le imprese che beneficiano delle nostre garanzie, il che si traduce in migliori condizioni applicate ai finanziamenti erogati ai soci.

Ed anche quest'anno perciò, nonostante l'esiguità delle insolvenze effettivamente pagate nel corso del 2015, ovvero Euro **26.714**, oltre agli accantonamenti su menzionati, prudenzialmente abbiamo provveduto ad utilizzare una percentuale di accantonamento superiore a quella che avremmo potuto utilizzare basandoci sulle insolvenze pagate mediamente negli ultimi anni, che sarebbe stata pari al **0,12** delle insolvenze pagate nel corso del 2014, 22.032 euro, e di 96.868 euro del 2013, ed abbiamo utilizzato l'aliquota del **0,24** che si traduce in un ulteriore accantonamento prudenziale di Euro **190.303**.

Da rilevare che si è ritenuto di utilizzare, anche in vista dell'entrata in vigore, dal 01/01/2016, della nuova normativa prevista dal D.Lgs. 136/2015, il principio di rigida competenza temporale per le "Commissioni per garanzie prestate", comprese nella voce 31 dei Ricavi, che ha determinato un conseguente minore risultato d'esercizio di Euro 62.711, come dettagliatamente esposto in Nota Integrativa.

Naturalmente abbiamo continuato ad operare come di consueto con i prodotti finanziari ordinari, ed è con soddisfazione che possiamo affermare che anche il 2015 sia stato un anno in cui pur tra mille difficoltà siamo comunque riusciti a rispondere alle esigenze dei soci, ed abbiamo registrato un incremento dell'operatività del **+9,4%**, passata dai circa **105 milioni di Euro del 2014 ai circa 115 milioni del 2015**, ed anche in questo caso il dato è molto significativo se confrontato con i risultati medi conseguiti dai confidi a livello Nazionale.

Infatti in diversi convegni specifici del settore confidi tenuti in questi primi mesi del 2016, è stato stimato un calo medio a livello nazionale dell'operatività dei confidi pari a **-14%** con punte anche oltre il **-40%**, cosa in particolare dovuta al deterioramento del patrimonio di garanzia a seguito di insolvenze medie del **22%**.

Anche il sistema bancario nel 2015 ha avuto non pochi problemi, che credo sia necessario ricordare perché ritengo tutti li conoscano, visto che non passa giorno che sulla stampa vengano pubblicati articoli su articoli, ed i dati pubblicati dall'ABI, relativamente alle sofferenze lorde registrate dalle banche nel corso del 2015, le quali si sono attestate a circa 200 miliardi di Euro.

Questo il contesto in cui Agrifidi Uno ha dovuto operare e confrontarsi, ed il Bilancio che vi presentiamo fa sì che i risultati positivi ottenuti, se ben valorizzati, si potranno trasformare in opportunità per tutti i soci nei prossimi anni.

Pertanto credo di poter affermare che non si possa considerare una casualità che le imprese agricole che fino ad ora si sono rivolte al nostro confidi per ottenere finanziamenti dalle banche con noi convenzionate, nella quasi totalità abbiano potuto ottenere quanto richiesto, ma sia frutto di anni di buona gestione e credibilità acquisita nel tempo.

Ultimo e non meno importante è il dato percentuale delle insolvenze che sono state pagate nel corso del 2015 pari allo 0,022 % dei finanziamenti deliberati nel corso del 2015 ed allo 0,05 % delle garanzie in essere sempre al 31-12-2015, anche questo in assoluta controtendenza rispetto ai dati registrati dal sistema bancario, e dei confidi in generale.

Questi dati e la buona patrimonializzazione, garantiscono credibilità presso il sistema bancario che si traduce in opportunità per tutte le aziende agricole socie di accedere al credito per le esigenze di liquidità aziendale, investimenti in genere, ed in particolare

per la realizzazione degli investimenti inseriti nei piani di sviluppo rurale che potranno essere richiesti nel periodo 2014-2020. Nel corso del 2015 abbiamo continuato a rapportarci con i colleghi dei 12 confidi operanti in regione con il quali alla fine del 2013 avevamo dato vita ad un coordinamento volto a creare sinergie e scambi di esperienze per cercare di valorizzare sempre più quanto ognuno di noi faceva e arricchirsi reciprocamente con lo scambio di informazioni ed esperienze.

Il 23 luglio, dopo soli otto mesi dalla nascita del coordinamento tra i 13 Confidi Minori operanti in Regione Emilia Romagna in tutte le province ed in tutti i settori produttivi, cosa di cui avevamo informato anche l'assemblea del 2015, si è deciso di formalizzare ufficialmente il rapporto tra i Confidi aderenti, costituendo ufficialmente una rete di confidi tra gli stessi, denominata CONFIDI IN RETE EMILIA ROMAGNA, che ferma restando l'autonomia gestionale di ognuno, ha permesso e permetterà di creare sinergie per razionalizzare la gestione di varie attività, e di confrontarsi per trovare soluzioni innovative per le aziende associate.

Non meno importante la possibilità di relazionarsi con le istituzioni pubbliche e private, potendo rappresentare tutti i settori produttivi, e poter rappresentare dati di operatività aggregata di tutto rispetto, che si è esplicitata in circa 368 milioni di Euro erogati e garantiti nel 2014 a PMI della Regione da parte dei 13 confidi aderenti, rispetto ai 290 milioni di Euro erogati dai confidi considerati Maggiori o ex 107.

Questi dati ci hanno permesso di creare i presupposti per interloquire con un'unica voce con la Regione, e con tutte le forze politiche in essa rappresentate, per informare in merito a risultati conseguiti al fine di far conoscere l'attività complessiva fin qui svolta ed avere così la possibilità di incidere maggiormente nelle scelte politiche che riguardano il credito, e rivendicare il ruolo che ci compete.

Successivamente abbiamo curato il rapporto anche con le banche, per consolidare ancora di più la collaborazione con gli istituti di credito convenzionati, ed alle quali abbiamo presentato un primo prodotto finanziario congiunto che permetterà, sempre su base volontaria, sia dei confidi associati e delle imprese, di poter attivare finanziamenti con garanzie plurime, ovvero che potranno beneficiare della somma di garanzie rilasciate da più di un confido aderente alla rete, potendo così elevare la parte totale garantita, e per importi che normalmente il singolo confido non riuscirebbe a garantire, elevando il tetto massimo a € 1,5 milioni.

Nel corso del 2015 sono stati erogati n. **2118** finanziamenti rispetto ai **1902** del 2014, **(+11,36%)** per un importo complessivo di euro **115.088.568,85** in aumento rispetto ad euro **105.211.759,71** erogati nel 2014, **più 9,38%**.

Evidenziamo inoltre che, sempre nel corso del 2015 n. **15** aziende agricole hanno richiesto di consolidare i finanziamenti da noi precedentemente garantiti, per un importo complessivo di € **515.912** Nel corso dell'anno sono state deliberate n. **4** richieste di moratorie, che hanno beneficiato dei provvedimenti stipulati a livello nazionale tra banche, sindacati agricoli nazionali e ministero dell'agricoltura, ed al riguardo preme ricordare che il CdA di Agrifidi Uno abbia deliberato a suo tempo di non richiedere alcun costo su tali operazioni, cosa non praticata da molti altri confidi.

Come tutti gli anni, uno degli indicatori che permette a noi stessi, ma in particolare agli istituti di credito convenzionati, di fare valutazioni oggettive sull'andamento e sulla funzionalità di un confido, è quello delle eventuali insolvenze o dei semplici ritardi nei pagamenti delle rate alla scadenza, che come sopra anticipato, nonostante le grandi difficoltà, anche nell'anno 2015 sono state molto limitate.

Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garantite, nel corso del 2015 infatti sono state di euro **26.714**, di cui euro **15.043** per posizioni escusse in via definitiva ed euro **11.671** per posizioni escusse per le quali è tuttora in corso l'azione legale di recupero da parte della banca, che rappresentano complessivamente lo **0,02 %** su un totale di euro **115.088.568** di finanziamenti garantiti ed erogati nell'anno e lo **0,05%** sul totale di euro **50.033.883** di garanzie in essere a fine anno.

Come negli anni passati preme ricordare come l'attività svolta dai confidi sia quella di affiancare le aziende nell'accesso al credito, ed è proprio nei momenti in cui si registrano maggiori difficoltà che la funzione dei confidi manifesta la maggiore utilità per le imprese associate, anche se più rischiosa, e speriamo che anche in futuro le insolvenze possano rimanere ai livelli attuali o comunque minori rispetto all'andamento nazionale come successo fino ad ora.

Ricordiamo anche i fondamentali rapporti di collaborazione con molti enti pubblici delle province in cui opera Agrifidi Uno, oltre naturalmente alla regione E.R., grazie ai quali è stato possibile erogare i contributi messi a disposizione dagli stessi volti a contenere il costo del denaro pagato dalle imprese agricole.

Complessivamente nel 2015 sono stati liquidati alle aziende agricole socie delle province di Agrifidi uno contributi in abbattimento tassi per euro **1.023.280,48**, mentre sono state gestite le liquidazioni direttamente da alcuni enti dei vari territori per euro **20.000,00** euro per un totale complessivo di euro **1.043.280,48**.

Come ormai consuetudine, a fine anno abbiamo provveduto a verificare a mantenere aggiornato il libro soci incrociando i dati in nostro possesso con l'anagrafe regionale delle aziende attive, e conseguentemente abbiamo provveduto ad escludere quelle risultanti non più attive nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, i nuovi soci sono stati **114**.

Di seguito riportiamo alcuni dati aggregati dell'operatività 2015:

Nuovi soci che hanno aderito: **114**

Numero dei finanziamenti garantiti: **2118**

Importo dei finanziamenti garantiti erogati nell'anno: **€ 115.088.568,85**

Importo complessivo dei contributi in c/interessi erogati alle aziende agricole: **€ 1.043.280,48**

La presente relazione è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in base alle norme del c.c. ed alle disposizioni del d.lgs. 87/92 e si compone di sei parti:

1. Dinamica degli aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico ed esame dell'andamento e del risultato di gestione;
2. Esame delle politiche della società per la gestione dei rischi;
3. Informazioni sull'ambiente e sul personale;
4. Eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
5. Previsioni sull'andamento futuro della gestione;
6. Progetto di destinazione dell'utile di gestione.

1 - dinamica degli aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico

Le garanzie rilasciate sugli affidamenti in essere al 31/12/2015 ammontano ad euro **36.348.444,30** contro euro **34.617.546,28** dell'anno precedente (+ **5%**).

Le garanzie rilasciate sugli affidamenti erogati nell'anno 2015 ammontano ad Euro **26.120.782,24**.

Il capitale sociale complessivo (voce 120 del passivo), comprensivo anche di quello proprio ammonta ad euro **2.194.716**.

Il capitale sociale sottoscritto dai soci è passato ad euro **677.223**.

Le **riserve indivisibili** (voce 140) **sono complessivamente pari** ad euro **9.076.220**, a fronte di euro **9.056.273** del 2014, con un incremento di € **19.947 (+ 0,22%)**.

La **riserva "fondi rischi indisponibili"** (voce 141) ammonta ad euro **875.795**, rispetto ad euro **743.336** del 2014, con un incremento di € **132.459** equivalente al + **17,82%**

Il **moltiplicatore**, calcolato come rapporto fra le garanzie (rilasciate + deliberate, pari ad € **50.033.883**), al netto di quelle ricevute (dai soci e dalla CCAA di Forlì-Cesena, pari complessivamente ad € **24.059.848**), ed il patrimonio, costituito da capitale sociale pari a (€ **2.194.716**), riserve indivisibili (€ **9.076.220**) e riserva "fondi rischi indisponibili" (€ **875.795**), è pari, per il 2015, a **2,14** (2,02 nel 2014), contro un limite massimo di 20 previsto statutariamente.

Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2015 è di **5151** unità.

2 - esame della situazione finanziaria e degli indicatori di risultato finanziari

La gestione finanziaria complessiva ha realizzato un risultato positivo di € **178.085**, rispetto ad € **254.447** dell'anno precedente per effetto della diminuzione dei tassi di interesse riconosciuti sui depositi e sui titoli nel corso del 2015.

3 - esame delle politiche della cooperativa per la gestione dei rischi

Agrifidi uno presta garanzie sui finanziamenti erogati ai propri soci dagli istituti di credito convenzionati, pertanto il rischio principale è il rischio di credito.

La gestione del contenzioso viene costantemente monitorata attraverso le comunicazioni periodiche inviate dalle banche convenzionate.

Nell'anno 2015 la funzione antiriciclaggio ha verificato la coerenza delle procedure aziendali in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, sono stati aggiornati i documenti interni "politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo - regolamento della funzione e "procedure interne normativa antiriciclaggio. Aggiornamento del documento "valutazione globale del rischio"- applicazione del principio di proporzionalità- con dati aggiornati al 31/12/2015, aggiornamento del modulo di idonea attestazione dell'identità del richiedente e dell'adempimento dell'adeguata verifica, a seguito del nuovo

provvedimento di banca d'Italia. Sono state aggiornate le procedure del gestionale pratico web .per la formazione il personale ha partecipato a 5 corsi di aggiornamento di cui uno rivolto ai consiglieri di amministrazione.

Tutti i documenti e la relazione sull'attività, sono stati deliberati dal consiglio di amministrazione di Agrifidi uno.

Sono state effettuate correttamente tutte le comunicazioni alla agenzia delle entrate di tutti i titolari di apertura di rapporti continuativi, si è ottemperato alle richieste pervenute relative ad indagini finanziarie.

Nel 2015 non sono pervenuti reclami da parte di nostre aziende socie.

4 - informazioni sull'ambiente e sul personale

La cooperativa non svolge attività pericolose o potenzialmente dannose per l'ambiente e si avvale di personale dipendente in regola con quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n.81. A tal proposito è stato nominato dal cda un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che svolge l'incarico in qualità di consulente esterno. Tutti i dipendenti hanno partecipato a corsi di aggiornamento e formazione inerenti alle proprie funzioni e al corso di aggiornamento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

5 - eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala che alla chiusura dell'esercizio si è svolta l'ultima verifica effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui compete la vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220, relativa al biennio di revisione 2015/2016, ha avuto esito positivo, come risulta dal relativo verbale con il riconoscimento della prevalenza mutualistica della Cooperativa ed il rilascio del certificato/ attestazione di revisione.

Si segnala inoltre che Agrifidi uno ha provveduto all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (dps), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 34 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, per definire le politiche di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali relativamente a tutte le sedi con le quali opera.

Il documento fornisce informazioni aggiornate relative al trattamento dei dati sensibili con cui il personale viene a contatto, e relative ai rischi connessi all'utilizzo degli strumenti, e delle attività con le quali viene effettuato il trattamento dei dati.

Agrifidi uno ha aggiornato tutti gli allegati richiesti dal dps relativi alla propria sede, la documentazione cartacea è conservata in appositi armadi dotati di chiave.

Sono stati aggiornati tutti i documenti relativi alla trasparenza bancaria al fine di rendere noti ai clienti degli intermediari finanziari gli elementi essenziali del rapporto contrattuale in modo chiaro e comprensibile circa i costi relativi alla concessione di garanzia e nel rispetto della normativa vigente.

Tutti gli aggiornamenti sono stati pubblicati sul sito di Agrifidi uno e comunicati agli istituti di credito ai fini della determinazione del taeg.

Nei primi mesi dell'anno, tra i fatti di maggiore rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, e precisamente il 18 marzo 2016, dopo diversi anni di attesa è stato pubblicato il D.M 228/15 con il quale è stata ufficializzata la nascita dell'organismo di controllo dei confidi Minori, categoria alla quale appartiene Agrifidi Uno, come previsto dal D.M 53/15 del Ministero dell'Economia e Finanze, a sua volta stata prevista nel D.lgs. 141/2010.

Questo da un lato permetterà di mettere ordine e trasparenza in un settore che è bene ricordare qualche ombra ce l'ha, visto che dei circa 450 confidi minori o articolo ex 155 comma 4 attualmente iscritti al rispettivo albo, non tutti risultano realmente attivi, e molti con attività modesta o addirittura poco trasparente.

Il nuovo organismo di controllo al quale tutti i confidi minori dovranno obbligatoriamente aderire, avrà appunto il compito di fare verifiche sull'operatività effettiva, sul modello organizzativo e sull'efficienza della struttura amministrativa ed altro ancora, ed i confidi che vi aderiranno saranno inquadrati nell'art. 112 bis del TUB.

Sulla carta quindi parrebbe che questo organismo non dovrebbe avere aspetti negativi, ed in parte è sicuramente vero, visto che l'appartenere ufficialmente ad un organismo di controllo che per il primo triennio sarà gestito da un consiglio composto da 5 componenti con esperienza consolidata, di cui quattro indicati dalla Banca D'Italia e uno dal Ministero dell'Economia e finanza, vigilato dalla Banca d'Italia e dotato di poteri di verifica e di intervento sugli iscritti, cosa che dovrebbe far superare definitivamente i pregiudizi sui Confidi Minori da parte di alcune amministrazioni pubbliche.

Di contro come spesso capita, se da un lato mettere in trasparenza l'operatività di enti che beneficiano di risorse pubbliche per svolgere la propria attività di supporto alle PMI sia positivo, dall'altro a mio modesto avviso, qualche problema lo creerà, in particolare in merito ai costi di gestione del predetto organo, che al momento non sono ancora stati definiti.

Quello che per ora è dato sapere, è che saranno imputati percentualmente ai confidi iscritti oneri per un'aliquota ipotizzata fino

allo 0,50%, calcolata sulle garanzie concesse dai confidi stessi, senza ancora sapere se dell'anno o sullo stock delle garanzie in essere, e questo inevitabilmente inciderà sui beneficiari delle garanzie, ovvero le PMI stesse.

Per capire meglio, se venisse adottata l'aliquota massima, per Agrifidi Uno significherebbe un aggravio di costi di gestione pari ad Euro **130.603** nel caso si applicasse sulle garanzie concesse nell'anno, e di Euro **181.742** se calcolata su quelle in essere, e su questi costi i confidi non avranno modo di poter incidere, se non auspicare che l'aliquota che verrà determinata sia la più bassa possibile, perché inevitabilmente questi costi andranno in una qualche misura a gravare sulle imprese che richiederanno le garanzie dei confidi.

In attesa di conoscere i dettagli delle decisioni relative all'organismo di controllo, consapevole che difficilmente si potrà verificare, mi permetto di sottoporre, alle nostre rappresentanze politiche Nazionali una proposta che potrebbe apparire provocatoria, ma così non è, ed è la seguente: in considerazione del fatto che sui soli finanziamenti agrari grava il costo dell'ex FIG, che varia dallo 0,30% per i prestiti di durata da 12 a 18 mesi se questi beneficiano di contributi pubblici, 0,50% per quelli a medio termine e dello 0,75% se a lungo termine, fondi che vengono versati all'ISMEA, ente che gestisce il fondo del FIG, il quale teoricamente rilascia garanzie sussidiarie alle banche pari al 50%, perché non si chiede di prevedere una modifica che permetta alle imprese agricole che si rivolgono ad un confidi di non venir gravati di questo onere?

La fondatezza della proposta si basa sulla constatazione che per ottenere la garanzia di un confidi simile o addirittura a prima richiesta, le imprese agricole devono sostenere un costo che attualmente si somma a quello del FIG, ma che contrariamente a questo, permette di ottenere i finanziamenti richiesti ed avere un trattamento più favorevole in termini di tassi?

La proposta, apparentemente strumentale, non è peregrina, ma conseguente a quanto più volte sostenuto dalle stesse banche in diversi incontri pubblici, nei quali hanno dichiarato che le garanzie del FIG non siano assolutamente determinanti al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte loro, vista la difficoltà di escutere tale garanzia.

La proposta potrebbe permettere a tante aziende agricole che si rivolgono ad un confidi, di risparmiare almeno il costo "accessorio" del FIG, che visti i tempi ed i tassi relativamente bassi applicati dalle Banche incidono notevolmente ed inutilmente sul costo del denaro.

Sono consapevole che la proposta passerà inosservata, o che verrà ritenuta troppo semplice o semplicistica, ma almeno il tentativo di rivedere una consuetudine, appunto consuetudine di cui in tanti non ricordano nemmeno del perché si applichino questi costi, e pochissimi sanno effettivamente dove vadano a finire i fondi, ed a quanto ammonti il patrimonio del fondo stesso, che deriva da una Legge del 1962, non fosse altro per il dovere di rappresentare legittimi interessi delle imprese associate.

6 - previsioni sull'andamento futuro della gestione

Essendo questa l'assemblea che sancisce la fine del mandato, voglio sbilanciarmi anche sulla mia visione del futuro dei confidi, ed in particolare naturalmente di Agrifidi Uno, e per farlo credo sia inevitabile partire dalle numerose normative e circolari che dopo anni di attesa sono state pubblicate durante il 2015.

Anche per i non addetti ai lavori il solo elenco farà comprendere come il mondo dei confidi sia in grande evoluzione, infatti nel corso del 2015 si sono concretizzati ulteriori fattori che influiranno sulla vita dei confidi a seguito della pubblicazione:

Il 2 aprile del D.M 53/15 del Ministero delle Economie e Finanze, che ha elevato a 150 milioni la soglia minima di patrimonio di vigilanza atta a permettere ai confidi ad essere iscritti nell'albo dei confidi vigilati da Banca Italia come era stato previsto dal D.L. 141/2010, in precedenza il tetto minimo era di 75 milioni.

Lo stesso Decreto prevede, come su illustrato, che i confidi "minori", che staranno sotto la nuova soglia prevista, dovranno obbligatoriamente iscriversi ad un nuovo elenco nazionale, detto dei confidi **112 bis**, i cui organi di controllo verranno designati con decreto dal MEF, su proposta della Banca D'Italia.

Tutti quelli che in precedenza superavano i **75 milioni** ed erano iscritti all'albo dei 107 del TUB, e che comunque non raggiungono i 150 previsti con la nuova normativa, potranno: o decidere di non fare richiesta d'iscrizione al nuovo albo dei **106 entro il 12/10/2015**, ovvero di fare richiesta dichiarando di impegnarsi a raggiungere il limite minimo previsto dei **150 milioni in 5 anni**.

Successivamente la Banca d'Italia, entro il 12 maggio 2016 valuterà se accettare o meno le varie richieste al fine di costituire il nuovo albo 106, e quelli che verranno rifiutati verranno inseriti nell'albo su menzionato dei 112 Bis.

Il 3 aprile 2015 Banca Italia ha pubblicato la **circolare 288** contenente le nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, ed il **15 giugno la riforma del titolo V del TUB** riguardante gli adempimenti per gli operatori finanziari.

Il 2 luglio 2015 il Senato ha approvato definitivamente il **DDL1259**, dal titolo **“delega al governo per la riforma dei confidi”** il quale dà indicazioni in particolare in merito alla valorizzazione del ruolo dei confidi, ed in particolare:

1. Semplificazione degli adempimenti ed il contenimento dei costi a loro carico, invitando il governo ad emanare i decreti legislativi necessari a riformare normativa in materia di confidi;
2. Prevedere rafforzamento della patrimonializzazione dei confidi;
3. Disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici;

Il 18 agosto 2015 è stato emanato il D.L.136/2015 inerente alla compilazione dei bilanci dei confidi ex 106, o cosiddetti “minori” che dovranno attenersi a specifiche istruzioni dettate da Banca Italia, cosa che da prime simulazioni modificherà e complicherà profondamente le modalità di predisposizione dei bilanci, e anche questo normalmente si tradurrà in maggiori oneri, ma che in teoria dovrebbero facilitare le relazioni tra i confidi Minori e le amministrazioni pubbliche per veicolare gli aiuti alle imprese.

Il 18 marzo 2016 è stato pubblicato il D.M 228/15 con le indicazioni relative alla costituzione dell’organismo di controllo su menzionato.

Tutti questi documenti specifici dei confidi si sommano alle varie leggi o disposizioni che hanno modificato o stanno modificando il mondo istituzionale a cui si era abituati, tanto per citarne due, la soppressione delle province, e la modifica delle Camere di Commercio, enti con i quali i confidi erano abituati a interloquire e che in futuro non si sa ancora bene come si evolveranno.

Se da un lato il DDL 1259 su richiamato, che avevamo seguito per più di un anno di lavori della commissione preposta ci aveva fatto ben sperare, visto che lo stesso si prefiggeva di semplificare la vita dei confidi, e di far sì che potessero rafforzarsi ed incrementare la propria attività di supporto alle imprese, purtroppo gli altri provvedimenti che ho elencato probabilmente ne mitigheranno molto gli effetti, ma cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, auspico che si possano trovare soluzioni che non aggravino troppo i costi dei confidi, perché alla fine sono sempre le imprese a pagarli.

Comunque vada sicuramente si dovranno affrontare nuove sfide e complicazioni amministrative, ed i costi di gestione inevitabilmente aumenteranno, per cui a mio avviso si dovranno adottare provvedimenti che già nella relazione del bilancio 2014 avevo prospettato come auspicabili, e relazionati anche durante il convegno organizzato in concomitanza dell’assemblea generale dei delegati.

Per affrontare le problematiche conseguenti ai provvedimenti su illustrati, a mio avviso le soluzioni non saranno molte, o si aumenteranno i costi per le imprese che si rivolgeranno ad Agrifidi Uno per coprire i maggiori oneri, o si dovrà provvedere a modificare lo statuto almeno nella parte che limita l’operatività dei Agrifidi Uno ai soli territori delle province originarie, ovvero di Bologna, Ravenna e Forlì-Rimini e Cesena, cosa peraltro sollecitata anche dalle Banche convenzionate.

Questa ultima valutazione deriva dalla consapevolezza dell’evoluzione in atto nelle nostre campagne, che vede di anno in anno diminuire il numero delle imprese agricole, e il contestuale aumento delle superfici coltivate dalle imprese rimaste, a fronte di una riduzione graduale delle coltivazioni specializzate come la frutticoltura, per cui se si vorrà continuare a rivolgersi esclusivamente alle imprese agricole, l’unica soluzione possibile sarà quella di dare la possibilità anche ad aziende agricole non ricadenti nelle attuali aree provinciali previste dallo statuto che riterranno utile rivolgersi ad Agrifidi Uno di poterlo fare, a meno che non si ritenga di cercare altre strade, come fusioni con altri confidi operanti in agricoltura o altri settori produttivi, anche se queste ultime ipotesi non sono di facile e immediata realizzazione, come potrebbero invece essere le modifiche statutarie, visto che queste ultime dipenderanno solo dalla nostra volontà.

Probabilmente lo si sarebbe potuto fare anche durante quest’ultimo anno, visto che avevamo incaricato il nostro consulente di predisporre proposte che ci permettessero di valutare le varie possibilità, ma alla fine per mille motivi non siamo riusciti a concludere in tempo l’iter necessario, in quanto si è ritenuto di voler approfondire meglio taluni aspetti.

La modifica a mio avviso si rende assolutamente necessaria, perché c’è un altro fattore che da amministratori non si può sottovalutare, ed è la costante riduzione delle entrate derivanti dalla gestione finanziaria del pur notevole patrimonio di liquidità, conseguente ai bassi tassi che vengono riconosciuti attualmente dalle banche, e probabilmente per diverso tempo ancora, come riscontrabile leggendo la voce specifica del presente bilancio.

Se sommiamo i vari fattori qui elencati, è facile comprendere che in una situazione in cui si prevedono l’incremento dei costi ed una riduzione significativa delle entrate della gestione finanziaria, l’unica soluzione più facilmente realizzabile sarà quella di aumentare il bacino di utenza per incrementare l’operatività e suddividere quindi i costi su un numero maggiore di aziende ed operatività.

Un ultimo auspicio, lo rivolgo alla Regione Emilia Romagna, grazie alla quale abbiamo potuto sviluppare il settore del credito agrario come in nessuna altra regione, cosa resa possibile da leggi specifiche emanate in tempi non sospetti ed autorizzate dalla

UE, antecedenti alla crisi finanziaria globale, cosa che ha permesso a molte aziende agricole di poter affrontare le difficoltà potendo contare su uno strumento efficace, grazie all'aver previsto norme che ci hanno permesso di sfruttare il 100% delle possibilità previste dai regolamenti comunitari inerenti gli aiuti di stato in agricoltura.

Questo ci ha dato la possibilità di poter intervenire tempestivamente con garanzie pubbliche anche a favore delle imprese che avevano presentato piani di sviluppo nel periodo 2007/2013, facendo sì che tutti i piani presentati fossero realizzati, potendo ottenere finanziamenti fino al 100% dell'imponibile relativo agli investimenti per saldare le fatture dei fornitori, ed attendere che si completasse l'iter necessario a sbloccare i contributi in conto capitale previsti, che mediamente sono stati liquidati a distanza di 18/36 mesi dalla realizzazione dei Piani.

Alla luce di questo, confidiamo che come per il recente passato si possano adottare provvedimenti analoghi per favorire in particolare i giovani, che le statistiche dicono stiano riavvicinandosi al settore agricolo, e stanno presentando piani di sviluppo relativi al PSR 2014/2020, ma che in quanto tali necessitano sicuramente di garanzie aggiuntive a quelle che da soli sono in grado di dare. In attesa che questo avvenga, possiamo comunque tranquillizzare tutti coloro che si apprestano a fare investimenti, sia inseriti in PSR che non, che Agrifidi Uno potrà comunque affiancarli rilasciando garanzie private consistenti accantonate negli anni, ma non illimitate, ed è per questo che auspichiamo possano essere ripristinati i benefici della L.R 43/97 o Leggi simili che permettano agli enti pubblici di mettere a disposizione delle imprese agricole fondi per le garanzie, cosa per altro contemplata dalle direttive europee, basta volerlo.

Per concludere rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le istituzioni: la Regione E.R, le Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena-Rimini, le C.C.I.A.A., le Comunità montane ed i Comuni, che con i loro contributi continuano a favorire l'accesso al credito delle aziende agricole del territorio.

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione un particolare ringraziamento al Direttore Lucia Alfano ed a tutti i dipendenti per l'impegno e la dedizione dimostrata che hanno permesso di assolvere ai crescenti adempimenti con professionalità e competenza. Un sentito ringraziamento va rivolto anche al Collegio dei Revisori, che ci ha supportato nell'affrontare e risolvere le varie problematiche insorte durante l'annata, unitamente al consulente dr. Roberto Cimatti, per il supporto amministrativo dato ed alla società di Certificazione Baker Tilly Revisa che ci ha supportato affinché il bilancio a voi presentato sia rappresentativo di una gestione oggettiva, precisa oltre che all'insegna della trasparenza.

Rivolgo anche un particolare ringraziamento a tutti gli istituti di credito con noi convenzionati, per l'attenzione rivolta al nostro settore, oltre a tutte le O.O.P.P Agricole che ci affiancano ed hanno supportato e promosso la nascita di Agrifidi Uno, oltre ad aver divulgato presso i propri associati le opportunità di accesso al credito da noi attivate, ruolo fondamentale per permettere ad Agrifidi Uno di non doversi strutturare con un carico di personale fisso eccessivo, cosa che farebbe levitare i costi fissi, ma permettendo allo stesso di operare potendo confidare su una ramificazione sul territorio di persone che ringraziamo, che possono comunque divulgare le varie opportunità messe al servizio dei loro e nostri associati.

7- progetto di destinazione dell'utile di gestione

L'esercizio **2015** si chiude con un avanzo di gestione di **€ 54.118,21** che si propone all'assemblea di destinare:

- Per il 30%, pari ad **€ 16.235,46**, a riserva legale (art.19 dello statuto);
- Per il residuo, pari ad **€ 37.882,75**, ad incremento della "riserva ex art.13", costituita nel rispetto delle disposizioni inserite nel d.lgs. 269/2003 - art. 13 - comma 46.

Al riguardo, se l'assemblea accetterà la proposta, il suddetto accantonamento incrementerà il patrimonio di Agrifidi (capitale sociale + riserve indivisibile +riserva "fondi rischi indisponibili" + avanzo d'esercizio), che ammonterà complessivamente ad **€ 12.200.849**, con un incremento, rispetto all'anno 2014 di **€ 215.078 (+1,79%)**; a questi importi vanno sommate anche le fidejussioni ricevute dai soci che hanno beneficiato di finanziamenti, che ammontano ad **€ 23.855.389** che essendo riconosciute valide al fine della costituzione del patrimonio di garanzia dei confidi, sommate alle controgaranzie della CCIAA FC per il Fondo per lo sviluppo che ammontano ad **€ 204.459** per un totale complessivo di garanzie ricevute di **€ 24.059.848**, fanno ammontare il patrimonio di garanzia complessivo ad **€ 36.260.697**.

A questi vanno sommati anche i **959.503** euro accantonati nel fondo rischi per garanzie prestate (voce 81 del Passivo).

La solidità patrimoniale della società è altresì rafforzata dalla presenza nel patrimonio dei tre immobili ove sono ubicate le tre sedi, per un valore di acquisto di euro **2.127.575**.

Il Presidente
Alberto Rodeghiero

AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Società Cooperativa

Sede in Bologna (BO) - Via Dell'Industria, 33
Codice fiscale e Registro Imprese di Bologna n. 01287200396 - R.E.A. n. 482845
Albo Società Cooperative n. A100826 – Sezione mutualità prevalente

Relazione unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea dei soci sul bilancio al 31 dicembre 2015

All'Assemblea dei Soci di Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop.

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del c.c., sia quelle previste dall'art. 2409 – bis del c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop., con il bilancio d'esercizio della stessa al 31 dicembre 2015.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di Agrifidi Uno E. R. Soc. Coop. al 31 dicembre 2015.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche si sono evoluti coerentemente con le variazioni degli obblighi amministrativi;
- le risorse umane costituenti la "*forza lavoro*" non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello precedente (2015-1). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con la Direzione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione, avendo redatto il bilancio conformemente al D.Lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992 che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva CEE n. 635/86 sui conti annuali e consolidati delle Banche e delle altre Istituzioni Finanziarie, non ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008, dal quale sono escluse cinque tipologie di società tra le quali la cooperativa *de quo*.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. il collegio sindacale prende atto che non risultano capitalizzati costi di impianto e ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non risulta contabilizzato alcun valore di avviamento;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c. e altresì dall'articolo 23, comma 1, lettera g-ter) del D.Lgs. 87/92, in quanto si evidenzia che non vi sono Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore contabile superiore al loro *fair value*;
- il sistema dei "conti d'ordine e garanzie rilasciate" risulta esaurientemente illustrato;
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci;
- si precisa, infine, su specifica richiesta dell'Ente Camera di Commercio Forlì Cesena, l'importo delle garanzie prestate e dei finanziamenti garantiti da Agrifidi su finanziamenti erogati dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ad imprese della Provincia di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna:

PROVINCIA	GARANZIE PRESTATE su finanziamenti erogati dal 01/01/2015 al 31/12/2015	FINANZIAMENTI GARANTITI attivati dal 01/01/2015 al 31/12/2015
FORLÌ-CESENA	Euro 4.805.246	Euro 19.665.837
RIMINI	Euro 975.286	Euro 3.983.971
RAVENNA	Euro 11.760.881	Euro 52.905.481
BOLOGNA	Euro 8.579.370	Euro 38.533.280
Totale	Euro 26.120.782	Euro 115.088.569

Si da atto inoltre, sempre su specifica richiesta dell'Ente Camera di Commercio Forlì Cesena, che fra le controgaranzie ricevute comprese nei conti d'ordine, risulta iscritto, come esplicitamente indicato nella Nota Integrativa, l'importo di Euro 204.459 relativo alle controgaranzie prestate dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, in base ad apposita Convenzione per la gestione del "Fondo per lo Sviluppo" in vigore dal 2014, a favore di società iscritte al proprio Registro Imprese, in misura pari al 50% delle garanzie assunte dalla nostra Cooperativa sui finanziamenti loro erogati, di cui Euro 160.571 relativi al 2015 ed Euro 43.888 sui residui debiti dell'esercizio precedente.

Per le Camere di Commercio delle altre Provincie tale dato è invece pari a zero in quanto non vi sono controgaranzie prestate.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 54.118.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori.

Rimini, lì 11 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

Rosindo Guagneli (Presidente)
Filippo Tamba (Sindaco effettivo)
Giuseppe Benini (Sindaco effettivo)

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59**

Ai Soci della
AGRIFIDI UNO Emilia Romagna Società Cooperativa

ed al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per le PMI e gli Enti Cooperativi

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società AGRIFIDI UNO Emilia Romagna Società Cooperativa, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione ed in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell'articolo 2513 del Codice Civile.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società AGRIFIDI UNO Emilia Romagna Società Cooperativa al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione e di statuto ed in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell'articolo 2513 del Codice Civile.

Bologna, 11 aprile 2016

Baker Tilly Revisa S.p.A.




Gianluca Gatti
Socio Procuratore

Grafici




FINANZIAMENTI EROGATI PER ANNO DAL 2010 AL 2015

Grafico A




	1	2	3	4	5	6
ANNI	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FINANZIAMENTI EROGATI	€ 90.690.158,19	€ 107.111.751,17	€ 94.917.951,88	€ 100.047.164,88	€ 105.211.759,71	€ 115.088.568,85
N°FINANZIAMENTI	1617	1892	1818	1891	1902	2118

OPERATIVITA' TRIENNALE DAL 2007 AL 2015



IMPORTO FINANZIAMENTI EROGATI
N° FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTI PER PRODOTTO DAL 2010 AL 2015



	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	anno 2015
CONDUZIONE	€ 13.446.652,31	€ 10.229.774,99	€ 7.986.805,09	€ 8.264.459,00	€ 8.280.233,00	€ 9.976.193,00
CONDUZIONE REGIME DE MINIMIS	€ 50.132.073,24	€ 73.268.030,68	€ 76.942.320,69	€ 82.063.920,43	€ 83.005.039,74	€ 75.274.434,00
CONS.PASSIVITA'	€ 1.182.185,31	€ 577.786,93	€ 536.371,90	€ 516.433,86	€ 541.617,47	€ 515.912,20
ACQUISTO TERRENI	€ 4.111.380,00	€ 2.495.000,00	€ 3.190.693,00	€ 3.965.933,00	€ 2.070.605,60	€ 4.180.668,00
INVESTIMENTI	€ 21.460.384,71	€ 19.646.693,35	€ 6.261.761,20	€ 5.236.418,59	€ 11.121.769,97	€ 25.141.361,65
ALTRO	€ 357.482,62	€ 894.465,22	€ -	€ -	€ 192.493,93	€ -
IMPORTO FINANZIAMENTI GARANTITI	€ 90.690.158,19	€ 107.111.751,17	€ 94.917.951,88	€ 100.047.164,88	€ 105.211.759,71	€ 115.088.568,85

CONTRIBUTI EROGATI ALLE AZIENDE AGRICOLE DAL 2010 AL 2015




ANNI	1	2	3	4	5	6
2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CONTRIBUTI EROGATI ALLE AZIENDE	€ 1.758.734,15	€ 1.783.449,19	€ 1.347.725,14	€ 1.297.362,54	€ 1.144.521,72	€ 1.043.280,48

PATRIMONIO DI GARANZIA



	ANNO 2010	ANNO 2012	ANNO 2015
PATRIMONIO DI GARANZIA	€ 10.070.654,00	€ 11.280.547,00	€ 12.200.849,00

Grafico F



Filiale di Bologna
Via dell'Industria 33
40138 Bologna
Tel. 051/6012338
Fax 051/534949
agrifidiuno.bologna@agrifidi.it

Filiale di Ravenna
Viale Randi 43
48121 Ravenna
Tel. 0544/271787
Fax 0544/270183
agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it

Filiale di Forlì-Cesena-Rimini
Via Luciano Lama 231
47521 Cesena
Tel. 0547/313033
Fax 0547/312241
agrifidiuno.cesena@agrifidi.it

Società Cooperativa
SEDE LEGALE: Via Dell'Industria 33
40138 Bologna
SEDE AMMINISTRATIVA:
Viale Randi 43 - 48121 Ravenna
Isc. Reg. Imp. Bologna e C.F.: 01287200396
N. REA 482845 - Albo Soc. Coop. n.A100826
sezione a mutualità prevalente